

Dacca
1 luglio 2016

NOTIZIARIO DI
INFORMAZIONE
TECNICO
PROFESSIONALE



NOTIZIARIO

06.2016

TECNICI & PROFESSIONE



PROFESSIONE GEOMETRA



VITA DI CATEGORIA

Pagina 1

- **QUALIFICA PROFESSIONALE REV - COME OTTENERLA**
- **ENTRO DICEMBRE GLI ORDINI PROFESSIONALI ALL'INSEGNA DELLA CHIAREZZA**
- **DEFINITI LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER L'ACCESSO AI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI**
- **DDL LAVORO AUTONOMI- GLI EMENDAMENTI PRESENTATI**
- **CORSI DI PROGETTAZIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI**
- **APPALTI: L'ANAS ISTITUISCE IL NUOVO ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI**
- **LA RIGENERAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEGRADATE: UNA GIORNATA PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON ANCI E CIPAG**
- **UN NUOVO PERCORSO PER CONCENTRARE LE FORZE. LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AL CENTRO DEL DIBATTITO**
- **REGIONE TOSCANA VOUCHER FORMATIVI PER LA FORMAZIONE UNDER 40**
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A: VOLTA" MASTER IN BIM: PROGETTAZIONE SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI**
- **I GEOMETRI PER L'AMBIENTE**
- **5^RAPPORTO ANNUALE DELL'ENEA SUL CONTENIMENTO ENERGETICO**
- **"GEO MUSIC FESTIVAL"**

NEWS TECNICHE

Pagina 14

- **PREVENZIONE INCENDI: PREVISTA LA FORMAZIONE A DISTANZA E NUOVE REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO**
- **IL NUOVO CATASTO DEL SOTTO E SOPRA SUOLO**
- **CODICE APPALTI, LE PRIME 5 LINEE GUIDA ANAC**
- **SOIL MONITOR: LO STRUMENTO CHE VALUTA IL CONSUMO NAZIONALE DI SUOLO**
- **LE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI**
- **ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI - LE PRESCRIZIONI E LE SCADENZE**
- **CHIARIMENTI DEL MISE SULLE COMPETENZE PER INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI DI CALORE E LE VALVOLE TERMOSTATICHE**
- **CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN VIGORE GLI AGGIORNAMENTI DELLE NORME UNI**
- **ACQUISTO IMMOBILIARE E REGOLARITÀ EDILIZIA**
- **AGGIORNATA LA NORMA UNI/PDR 13:2015 "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE COSTRUZIONI"**
- **CABINE ELETTRICHE MT/BT, DA ANIE LA GUIDA TECNICA**
- **SOPPRESSO IL SERVIZIO DI "DATA CERTA" DELLE POSTE ITALIANE**
- **AGGIORNATA LA NORMA UNI 10801 SULLA QUALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO**
- **CERTIFICAZIONE DEI VALUTATORI IMMOBILIARI, PUBBLICATA LA PRASSI UNI/PDR 19**
- **AGGIORNATO TESTO UNICO SICUREZZA GIUGNO 2016**
- **AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, NUOVE REGOLE PER LE INFORMAZIONI DA INVIARE**



NEWS FISCALI

Pagina 26

- **CATASTO, CONTRATTI DI LOCAZIONE, COMPRAVENDITE LEASING ABITATIVO, AGEVOLAZIONI FISCALI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE - CIRCOLARE N.27/E DEL 13 GIUGNO 2016**
- **AGENZIA DELLE ENTRATE : COMUNICAZIONI IN ARRIVO PER POSSIBILI ERRORI O DIMENTICANZE NEI REDDITI DICHIARATI PER IL 2012**
- **AL VIA LA FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI**
- **DOPO DI NOI : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE**
- **PRIMA CASA, IMMOBILI DI LUSO, IVA E IMPOSTA DI REGISTRO. LE NUOVE REGOLE**
- **CANONE TV IN BOLLETTA: NUOVI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE - AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 29/E DEL 21 GIUGNO 2016**
- **DETRAZIONI 50% E 65% E BONUS ARREDI: TUTTE LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**
- **BONUS RISTRUTTURAZIONI: DECESSO DEL CONDUTTORE**
- **ANCHE GLI STUDI PROFESSIONALI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO "GIOVANI GENITORI"**
- **LE NOVITÀ DEL DECRETO BANCHE PER AGEVOLARE E ACCELERARE IL RECUPERO CREDITI**
- **EQUITALIA: ARRIVA L'APP PER PAGARE LE CARTELLE E SOSPENDERE LA RISCOSSIONE**
- **ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2016**

SENTENZE

Pagina 42

- **INVIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI: IL RITARDO RICADE SUL CONTRIBUENTE**
- **RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE DELLE TUBAZIONI**
- **RISTRUTTURAZIONE: LE DISTANZE DAL VICINO VANNO RISPETTATE**
- **URBANISTICA. REQUISITI DEI VOLUMI TECNICI**
- **LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ CONCLUDERE CONTRATTI A DISTANZA**
- **LOCAZIONE: LA PRELAZIONE SPETTA AL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE LOCATO ANCHE SE L'OFFERTA IN PRELAZIONE RIGUARDA UNA PLURALITÀ DI IMMOBILI**
- **TASSAZIONE DELLA CAPARRA PENITENZIALE**
- **PRIMA CASA: AGEVOLAZIONI ALLARGATE PER MARITO E MOGLIE**
- **CHI EDIFICA ENTRO UN ANNO SU UN TERRENO DI PROPRIETÀ NON PERDE IL BONUS PRIMA CASA**
- **MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. CHI ACQUISTA DOPO LA DELIBERA PUÒ FAR VALERE LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO**
- **LOCAZIONI: VIETATO L'AUMENTO DEL CANONE OLTRE GLI ADEGUAMENTI ISTAT**
- **I MOVIMENTI BANCARI NON SUFFICIENTEMENTE GIUSTIFICATI E NON TRANSITATI NELLE SCRITTURE CONTABILI SONO CONSIDERATI ALLA STREGUA DI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO NON DICHIARATI**

DAL WEB

Pagina 51



IN EVIDENZA

Pagina 60

DECRETO RINNOVABILI ELETTRICHE: LA GUIDA AL NUOVO REGIME INCENTIVANTE



Associazione Nazionale Donne Geometra

Tecnici&PROFESSIONE

www.donnegeometra.it info@tecnicieprofessione.it

Per la riproduzione delle notizie di questo Notiziario o pubblicate sul sito www.donnegeometra.it, si impone l' indicazione della Fonte :
"Tratto da *Tecnici&Professione dell'Associazione Nazionale Donne Geometra*" oppure
"Tratto dal Sito dell'Associazione Nazionale Donne Geometra" www.donnegeometra.it

Gentilissimi **tutti**,

il **24 Giugno** ci siamo alzati e l'Europa non è stata più la stessa.



Il *Regno Unito* infatti ha deciso (più o meno unitariamente) di lasciare l'**Unione Europea** votando

il tanto temuto "*leave*". Ora stiamo vivendo un momento storico senza precedenti, infatti mai nessuno Stato era uscito dall'Unione e diventa di cruciale importanza capire quali sono i possibili scenari per "**Noi europei**": un coinquilino se n'è andato via di casa, lasciando spese e problematiche da risolvere e gestire. Manca un pezzo dell'Europa, ora c'è insicurezza e una forte volatilità nei mercati finanziari, lo si vede anche con la corsa all'oro, uno dei beni di rifugio e sicurezza per eccellenza, che ha guadagnato circa il 4% dopo l'annuncio dei risultati del referendum. Siamo sicuramente storditi, perché di questa Europa ne abbiamo molto di più sentito parlare, rispetto a quanto l'abbiamo vissuta o capita. La moneta unica e le dogane smantellate sono sicuramente alcuni degli aspetti che abbiamo vissuto, ma ciascun cittadino è rimasto ancorato allo spirito nazionalistico del proprio Stato. Sul passaporto di ciascuno di **Noi** non c'è scritto "**cittadino europeo**" alla stregua dei cittadini *americani* o *russi*, sono infatti mancati dei marchi a fuoco sul cuore e sull'identità di ciascuno di noi, un processo intimo di appartenenza ad una terra più vasta con una cultura occidentale simile. L'uscita della Gran Bretagna è sfigurante, l'Unione europea è un progetto di civiltà e se dovesse morire, il futuro del nostro continente sarebbe, purtroppo, cupo. Hanno provato a farci credere che sia stato uno

"*sgambetto dei nonni ai nipoti*", poi si è capito che i nonni sono andati a votare ed i giovani no. Hanno provato a farci credere che il voto di studenti e professionisti della *City* valesse più del voto degli operai e delle periferie. Come se l'Europa fosse solo *Erasmus* e libertà di viaggiare, invece della competizione globale, delle disuguaglianze e della povertà. Hanno provato a farci credere che questo voto sia stato un incidente, un momentaneo *blackout* della storia, come se la storia si fermasse se non va nella direzione prevista ed ipotizzata. Questa uscita della **Gran Bretagna** è molto di più. Rappresenta un fatto fondamentale, un messaggio diretto: l'uomo ha bisogno di certezza e sicurezza, l'uomo non vuole più indecisioni e tentennamenti sostenuti a vantaggio del solo settore economico. Non è l'Europa che non piace, ma questa Europa, che non riesce ad affrontare le esigenze umane, sociali, universali della gente, e proprio per questo la gente ha impartito una dura lezione ai rappresentanti della UE. **L'Unione Europea** è infatti molto di più della somma dei singoli interessi dei Paesi che la compongono. È la speranza di poter costruire una società più libera, solidale ed inclusiva, bisognosa di vere riforme. L'Europa è piuttosto un invito a recuperare lo **spirito dei padri fondatori** per ritrovare lo slancio ideale e il coraggio necessari per proporre una **nuova visione comune**. In un mondo sempre più incerto ed imprevedibile l'Unione Europea rappresenta la **miglior risposta** ai problemi che affliggono il nostro continente. La scommessa lanciata **65 anni fa** da uomini come *Schuman*, *Monnet* e *De Gasperi* è la dimostrazione che **nessuna strada è impraticabile per l'Europa se si ha il coraggio della volontà**.

Ed a NOI cittadini europei non manca!!!

Solo così riusciremo a dare una maggiore credibilità alle istituzioni europee e a coinvolgere le nuove generazioni nella costruzione di una UE all'altezza dei veri sogni che si realizzano.

Ed anche ai **professionisti** ed ai **lavoratori autonomi** piace l'Europa, con l'avvio di iniziative mirate per la diffusione delle competenze e la possibilità di creare sinergie con progetti già esistenti, con la riduzione degli oneri amministrativi, l'accesso al credito, il rafforzamento della partecipazione e della rappresentanza. **Una grande opportunità!**



Anche **Noi "professionisti euroitaliani"** possiamo fin da ora contare sui fondi strutturali europei come previsto dalla *legge di Stabilità 2016* che riconosce il diritto di accedere ai soldi stanziati da *Bruxelles*, per affrontare la globalizzazione dei mercati e della libera circolazione delle idee, sancita con l'attuazione della tessera professionale europea. Siamo tutti oramai abbastanza europei, voliamo, curiosiamo nei *weekend* i Paesi vicini, mastichiamo un po' tutti l'inglese, i ragazzi volano ovunque in cerca di scambi culturali e professionali....con una bella soddisfazione personale e delle famiglie. Per fortificarci sull'idea di un **"nazionalismo europeo"**, anche a difesa delle infiltrazioni culturali che colpiscono al cuore la nostra civiltà e democrazia, è importante ricordare che gli Stati Europei stabilirono un dominio tecnologico, culturale, politico ed economico sul resto del mondo, ed oggi ancora di più necessita una forza imponente per affrontare i rapporti nel nuovo scacchiere internazionale.

E questa forza è fatta dalla fusione di TUTTI NOI!

Monitorando i *social*, emerge forte lo sconforto di molti giovani che credono in una Europa più aperta e unita. Lasciare l'Unione europea è una decisione molto triste che provoca un danno enorme alla prosperità e alla stabilità dell'Europa, e certo anche chi ha votato a favore dell'uscita non lo ha fatto a cuor leggero, visto che è stato testimone di un'Europa povera, divisa e armata. Un atto di coraggio, fusione e determinazione da parte di tutti, non permetterà che la **Brexit** sia una inversione ad U della storia, ma una grande e straordinaria occasione per rifondare le istituzioni comunitarie.

L'importante è operare sempre per la gente....!

Vi lasciamo alle tante notizie ed informazioni di questo nuovo Notiziario e come oramai di consueto **super abbondante per gli Associati**, che **possono godere di tanti opuscoli riservati**e questo mese molti sono **dedicati al Catasto** e **alla stesura dell'Ape in vigore dal 29 Giugno 2016**.

Se non sei ancora associato e desideri entrare nella grande famiglia dell'Associazione iscriviti [cliccando qui](#)!!!

L'estate è entrata nel vivo con il mese di Luglio, da sempre considerato il mese di massima fioritura e di abbondante raccolta dei frutti della terra....e come dice un detto... se piove tra luglio e agosto, piove miele, olio e mosto. L'estate è anche per molti un'occasione di riposo ed è un tempo favorevole per curare le relazioni umane.

Buona estate a tutti Voi !!!

Buona lettura!!!!

Noi della Redazione "Professione Geometra"




VITA DI CATEGORIA

QUALIFICA PROFESSIONALE REV - COME OTTENERLA



Per i professionisti che desiderano ottenere la certificazione di geometra valutatore esperto è online il nuovo sito rev.cng.it realizzato dal Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati a seguito dell'accordo con l'Associazione dei valutatori europei



(TEGoVA – The European Group of Valuers' Association). Per l'Italia è il CNGeGL a operare come AMA – Awarding Member Association, ovvero di organismo competente per la procedura di aggiudicazione e di concessione agli iscritti all'Albo dello status REV – Riconoscimento Europeo per il Valutatore.

La qualifica di REV consente al geometra di dimostrare la propria qualifica ed esperienza professionale con l'obiettivo di garantire ai committenti la loro competenza nell'ambito della valutazione.

Ricordiamo che la recente direttiva europea sui mutui (2014/17/UE del 4 febbraio 2014), in fase di recepimento da parte del Governo Italiano, prevede che l'ente creditore sia responsabile della determinazione del valore del collaterale e che la perizia sia affidabile, specificando che, a tale fine, la stessa sia redatta conformemente a standard, che devono tenere conto di quelli internazionali sviluppati da IVSC, TEGoVA e RICS e da un perito che sia competente sotto il profilo professionale e risponda a determinati requisiti in materia di qualifiche nonché sia sufficientemente indipendente dal processo di sottoscrizione del credito in modo da poter fornire una valutazione imparziale e obiettiva.

Scade il 28 agosto 2016 il termine ultimo per la presentazione delle domande d'esame REV previsto per il 14 settembre 2016 (con sede da definirsi). Entro e non oltre tale termine gli interessati dovranno compilare ed inviare la domanda on line. Le domande che perverranno oltre il termine sopra indicato non saranno prese in considerazione per l'attuale sessione ma saranno esaminate nella sessione d'esame successiva all'Assemblea Generale TEGoVA del 22 ottobre 2016, che presumibilmente avrà luogo nella primavera del 2017.


PER SCARICARE LA BROCHURE DI PRESENTAZIONE DI TEGOVA IL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE REV, LA DOMANDA DI ISCRIZIONE [CLICCA QUI](#)

ENTRO DICEMBRE GLI ORDINI PROFESSIONALI ALL'INSEGNA DELLA CHIAREZZA



L'Anac entro breve provvederà alle istruzioni per i Consigli nazionali degli Ordini professionali riguardanti le linee guida anticorruzione.

In particolare il riferimento è al decreto legislativo n. 97/2016 che semplifica le disposizioni contenuti nel dlgs n. 33/2013 in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza.



La normativa si rivolge agli Ordini professionali e alle pubbliche amministrazioni, soggetti che avranno 6 mesi di tempo per adeguarsi. A partire dal 2017 quindi scatteranno i controlli da parte dell'Autorità per verificarne l'attuazione. **Uno degli aspetti più importanti per i componenti degli ordini riguarda l'esclusione dell'obbligo di pubblicazione dei redditi professionali e dei patrimoni.**


I Consigli Nazionali degli Ordini locali **sono tenuti a pubblicare sul proprio sito tutte le documentazioni, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico garantendone la fruizione gratuita.**

Affinché vi sia piena accessibilità alle informazioni pubblicate nella home page dei siti istituzionali degli Ordini deve essere posta un'apposita sezione detta "amministrazione trasparente" al cui interno siano contenuti i documenti pubblicati, i dati e le informazioni così come devono essere posti in chiaro i dati riferiti ai pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta nell'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.

I documenti contenenti atti oggetto di obbligatoria pubblicazione restano pubblicati per un periodo di 5 anni, periodo che decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Nello specifico gli obblighi riguardano l'organico, il costo del personale a tempo determinato, il costo del personale a tempo indeterminato, i dati sulla contrattazione collettiva, i bandi di concorso. Gli Ordini sono comunque tenuti alla pubblicazione del bilancio (preventivo e consuntivo) e del piano degli indicatori, dei risultati attesi di bilancio, dei dati riguardanti i controlli sull'organizzazione.

DEFINITI LA STRUTTURA E IL CONTENUTO DEL PERCORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS) PER L'ACCESSO AI PERCORSI DEGLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 27/06/2016, n. 148 è stato pubblicato il D.M. del 27/04/2016, n. 272, che **recepisce l'Accordo in sede di Conferenza permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 20/01/2016, concernente la definizione della struttura e del contenuto del percorso di istruzione e formazione tecnica superiore "IFTS" di durata annuale per l'accesso ai percorsi degli Istituti tecnici superiori.** I percorsi IFTS sono programmati dalle regioni, hanno durata annuale (due semestri per





complessive 800/1000 ore) e sono volti al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore.

L'Accordo in esame concerne **la ridefinizione complessiva dei percorsi IFTS - di cui al Capo III del D.P.C.M. 25/01/2008 e al D.M. 07/02/2013, n. 91 - volta a realizzare il potenziamento, nei limiti necessari, delle competenze comuni e tecnico-professionali, per consentire ai giovani e adulti in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale, di poter accedere ai percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori attraverso la partecipazione ad un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore di durata annuale.** Detto Accordo è stato sottoscritto in attuazione dell'art. 1, comma 46 della L. 107/2015 - di riforma degli ordinamenti scolastici - il quale stabilisce che possono accedere ai percorsi ITS i giovani e gli adulti che sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- ✓ **diploma di istruzione secondaria di secondo grado;**
- ✓ **diploma professionale conseguito al termine dei percorsi quadriennali di istruzione e formazione professionale integrato da un percorso di istruzione e formazione tecnica superiore** ai sensi dell'art. 9 D.P.C.M. 25/01/2008 di durata annuale, la cui struttura e i cui contenuti sono definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si ricorda, inoltre, che con il D.M. 07/02/2013, n. 91 sono state definite le specializzazioni, che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale, i relativi standard minimi e i modelli di certificati di specializzazione tecnica superiore.

Elenco specializzazioni IFTS correlazione con Area professionale e Area tecnologica (Allegato C al D.M. 91/2013)

Area professionale	Specializzazione IFTS	Area tecnologica correlata
1. AGRO-ALIMENTARE		
2.MANIFATTURA E ARTIGIANATO	1. Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del made in Italy	1. Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
3. MECCANICA IMPIANTI E COSTRUZIONI	1. Tecniche di disegno e progettazione industriale	1. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica
	2. Tecniche di industrializzazione del prodotto e del processo	2. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica
	3. Tecniche per la programmazione della produzione e la logistica	3. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica
	4. Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali	4. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica
	5. Tecniche dei sistemi di sicurezza ambientali e qualità dei processi industriali	5. Nuove tecnologie per il made in Italy 4 - Ambito 4.3. Sistema meccanica
	6. Tecniche di monitoraggio e gestione del territorio e dell'ambiente	6. Efficienza energetica ambito 1.2. processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico
	7. Tecniche di manutenzione, riparazione e collaudo degli apparecchi dispositivi diagnostici	7. Nuove tecnologie per la vita, ambito 3.2. produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali



3.1. EDILIZIA (area economico-professionale accorpata nell'area professionale meccanica)	8.Tecniche di organizzazione e gestione del cantiere edile	8.Efficienza energetica 1. 1 Approvvigionamento e generazione di energia
	9.Tecniche innovative per l'edilizia	9.Efficienza energetica 1 - Ambito 1.2. Processi e impianti a elevata efficienza e a risparmio energetico
4. CULTURA, INFORMAZIONE E TECNOLOGIE INFORMATICHE	1.Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi	1.Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 - Ambito 6.3. Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
	2.Tecniche per la progettazione e lo sviluppo di applicazioni informatiche	2.Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 - Ambito 6.3. Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
	3.Tecniche per l'integrazione dei sistemi e di apparati TLC	3.Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 - Ambito 6.3. Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione
	4.Tecniche per la progettazione e gestione di database	4.Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 - Ambito 6.2. Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
	5.Tecniche di informatica medica	5.Nuove tecnologie per la vita 3 - Ambito 3.2. Produzione di apparecchi e dispositivi diagnostici e biomedicali
	6.Tecniche di produzione multimediale	6.Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 6 - Ambito 6.2. organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
	7.Tecniche di allestimento scenico	7.Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
5. SERVIZI COMMERCIALI	1.Tecniche per l'amministrazione economico-finanziaria	1.Nuove tecnologie per il made in Italy - Ambito 4.5. Servizi alle imprese
6. TURISMO E SPORT	1.Tecniche di progettazione e realizzazione di processi artigianali e di trasformazione agroalimentare con produzioni tipiche del territorio e della tradizione enogastronomica	1.Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
	2.Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio	2.Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali Ambito 5.1. Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
7. SERVIZI ALLA PERSONA		

Tra i principali contenuti dell'accordo del 20/01/2016 si segnala:

- **l'inserimento degli ITS tra i soggetti che, insieme alle Università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile, possono progettare e gestire i percorsi IFTS;**
- **la previsione di una ridefinizione e potenziamento delle specializzazioni nazionali di riferimento e dello standard delle competenze comuni e tecnico-professionali, tenuto conto dei profili e dei percorsi degli ITS;**
- **l'integrazione, a partire dall'anno formativo 2016/2017, di nuove competenze comuni a tutte le specializzazioni IFTS di riferimento nazionale**
- **la correlazione tra le filiere formative.**



DDL LAVORO AUTONOMI- GLI EMENDAMENTI PRESENTATI

Proseguono i lavori del Disegno di legge AS 2233 che prevede **misure di sostegno in favore del lavoro autonomo**. Molti i temi in discussione all'esame della Commissione Lavoro del Senato:

Gestione separata Inps. presentato un ordine del giorno per impegnare il Governo a "pervenire ad una progressiva riduzione al 24% dell'aliquota contributiva attualmente prevista dalla normativa vigente per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps al fine di equiparare la contribuzione di tali lavoratori a quella di tutti gli altri lavoratori autonomi". E inoltre: a "incentivare la contribuzione volontaria permettendo ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata presso l'Inps di effettuare versamenti maggiorati, entro i limiti previsti dai massimali".

Accorpamento delle casse. In Italia, a fronte di una previdenza obbligatoria pubblica gestita da un unico istituto che garantisce circa 23 milioni di cittadini, ve ne è una privatizzata, suddivisa in 20 casse, per complessivi 1.648.000 professionisti iscritti obbligatoriamente alle rispettive casse di pertinenza. E' stato chiesto di **accorpare "le 20 casse alle quali lo Stato delega la gestione dei lavoratori autonomi"** e che, tutte assieme, rappresentano un patrimonio di oltre 61 miliardi di euro, hanno differenti regole, differenti consigli di amministrazione, differenti investitori, differenti consulenti, differenti attuari, notevoli differenze degli emolumenti percepiti dagli amministratori delle casse stesse". L'impegno per il Governo è di "definire comuni regole organizzative e finanziarie per le casse previdenziali attualmente esistenti al fine di superare le attuali difformità organizzative e uniformare per tutti i cittadini il rendimento finale delle prestazioni pensionistiche". E inoltre, di "prevedere la trasformazione delle casse previdenziali in enti pubblici non economici e la graduale trasformazione ed accorpamento delle stesse in unico soggetto previdenziale, con previsione di una apposita disciplina di attuazione, determinante tipologia degli organismi di amministrazione e controllo nonché specifica parametrizzazione dei compensi retributivi degli incarichi di governo e dirigenza dell'ente".

Crediti formativi non obbligatori per i liberi professionisti. Premesso che l'articolo 5 del disegno di legge disciplina la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente è stato presentato un emendamento che impegna il Governo, qualora fosse accolto, a **porre in essere iniziative normative volte a prevedere per tutti i liberi professionisti la non obbligatorietà del conseguimento di crediti formativi per l'esercizio della professione.**

Più certezze sul diritto alla riscossione dei compensi. Il DDL riconosce la difficoltà di molti professionisti ad incassare il compenso pattuito e introduce forme di garanzia (polizza) contro il rischio di insolvenza dei clienti. Il testo prevede la «deducibilità integrale degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà». Per rafforzare le tutele, il senatore Sergio Divina ha presentato un ordine del giorno, ritenendo che la deducibilità, sia pure integrale, "non riconosce un diritto della certezza del pagamento, ma piuttosto costringe il lavoratore autonomo e/o libero professionista a sostenere spese aggiuntive a quelle legate all'attività per lavorare in tranquillità". Di conseguenza, chiede al Governo di "**prevedere, nelle more di attuazione del provvedimento, forme di garanzia della certezza dei pagamenti che non comportino esborsi in capo al lavoratore autonomo e/o libero professionista**".

Responsabilità professionale. Alcune proposte di emendamento introducono la **prescrizione per l'esercizio dell'azione di risarcimento del danno**: il diritto al risarcimento del danno derivante da responsabilità contrattuale del professionista, nelle sole ipotesi di danni lungo latenti, si prescrive in cinque anni dal giorno in cui l'evento dannoso si è manifestato.

Compenso manifestamente sproporzionato. Si propone di integrare l'articolo 2233 del Codice Civile rendendo "nullo qualsiasi patto nel quale il compenso sia manifestamente sproporzionato all'opera



prestata". Si presume manifestamente sproporzionata "la pattuizione di un compenso inferiore rispetto ai parametri ministeriali applicabili alle professioni regolamentate nel sistema ordinistico o ai sensi dell'articolo 13 comma 6 della legge n. 247 del 2012 per la determinazione del compenso del professionista nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale".

Nulla il divieto di chiedere acconti. Prevista inoltre la nullità di "qualsiasi pattuizione che vieti al lavoratore autonomo ed al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che imponga loro l'anticipazione di spese per conto del cliente o ogni altra pattuizione che attribuisca alla parte verso cui il lavoratore autonomo o il professionista si obbligano vantaggi sproporzionati o impongano ingiustificati sacrifici rispetto alla quantità e la qualità del lavoro svolto o del servizio reso".

Irap e studi di settore. A firma del relatore del DDL 2233, Maurizio Sacconi, è stata presentata la proposta di articolo aggiuntivo "Delega al Governo in materia di revisione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo". Il Governo viene delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2016, "le norme per la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di lavoro autonomo, tenendo conto del principio di cassa e di inerenza delle spese, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definizione di autonoma organizzazione, sulla base di criteri oggettivi conformi ai più consolidati principi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e degli artisti all'imposta regionale sulle attività produttive (Irap);
- b) revisione degli studi di settore anche mediante la semplificazione degli adempimenti e con la previsione dell'eventuale esclusione per le tipologie di reddito di lavoro autonomo per le quali gli studi stessi non consentono un'adeguata rappresentazione dell'attività».

Semplificazione della normativa di salute e sicurezza degli studi professionali. Sempre a firma del relatore, una proposta di articolo aggiuntivo delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi "**per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali**".

Confidi. Il senatore Pagano ha firmato una proposta di articolo aggiuntivo per "**migliorare l'accesso dei liberi professionisti al sistema di garanzie collettive rilasciato dai consorzi fidi**", delegando il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi, abilitando gli enti di previdenza di diritto privato, anche in forma associata, " ad utilizzare i maggiori risparmi di gestione, le contribuzioni integrative e i maggiori rendimenti degli investimenti per sostenere l'attività dei consorzi fidi costituiti dalle organizzazioni del mondo professionale, attraverso contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni".

Certificazione delle competenze nell'ambito delle libere professioni. Sempre a firma del senatore Pagano, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo che permette agli Ordini professionali, previo parere vincolante del Ministero vigilante, di "**certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni ordinistiche**". L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione da parte degli Ordini o Collegi Professionali di appartenenza. I Consigli Nazionali degli Ordini e Collegi professionali possono a tal fine stipulare convenzioni con Università, fondazioni e strutture scientifiche di comprovata esperienza". Anche le associazioni delle professioni non regolamentate - purchè incluse nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7 della legge 14 gennaio 2013 n. 4 - possono certificare specifiche competenze acquisite in modo formale o informale nell'ambito delle rispettive professioni associate. L'accesso al percorso di certificazione delle competenze è libero, volontario e non comporta riserva di attività nei confronti dei soggetti che ottengono il rilascio della certificazione.

PER SCARICARE LA BOZZA DEL DDL [CLICCA QUI](#)

CORSI DI PROGETTAZIONE EUROPEA E PROCEDURE DI ACCESSO AI FINANZIAMENTI EUROPEI

Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometra Laureati, ha invitato i Collegi Provinciali ad **organizzare corsi di formazione e di aggiornamento professionale per i propri iscritti, in materia di progettazione europea e procedure di accesso ai finanziamenti cui alla programmazione UE 2014/2020.**

Con un bilancio di 454 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI) sono lo strumento principale della politica degli investimenti dell'Unione europea.

Entro il 2023, i fondi finanziaeranno gli investimenti nei principali settori prioritari dell'UE, per rispondere alle esigenze dell'economia reale favorendo la creazione di posti di lavoro e riportando l'economia europea a crescere in modo sostenibile. La Finanza Agevolata è divenuta quindi **uno strumento di gestione strategico per i professionisti** e su questo tema possono essere promossi interventi formativi e informativi, che hanno l'obiettivo di fornire una dettagliata conoscenza di questa realtà. Un percorso strutturato in moduli completi di "case study" reali, descrittivi delle esperienze vissute tenendo in considerazione i tempi di attuazione e la complessità delle tematiche, le strutture richieste, le procedure di istruzione e le attività di rendicontazione. Complessivamente il corso 3 Moduli Europei e Nazionali e 21 Moduli Regionali. Ogni modulo durerà circa 6 ore e prevede la presenza in aula di un Istruttore Senior e un assistente.

Analoga importanza hanno gli approfondimenti sulle principali politiche di intervento nell'ambito della Ricerca e Innovazione e dei Progetti Europei in generale. Questa volta i percorsi formativi sono articolati sia in Info Day su tematiche a scelta (della durata di 3 ore), sia in sessioni di lavoro di 1 giorno basate sul Programma Horizon 2020, entrando nel dettaglio dal punto di vista delle opportunità di finanziamento, della strutturazione di una proposta, dello strumento PMI, e della sinergia tra Ricerca e Fondi strutturali e il quadro d'azione europeo nella programmazione 2014/2020.



APPALTI: L'ANAS ISTITUISCE IL NUOVO ELENCO APERTO DEI PROFESSIONISTI



E' istituito presso ANAS S.p.A. il **nuovo Elenco aperto degli operatori economici e professionisti** per l'affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, inclusi gli **incarichi professionali** e connessi mediante procedura negoziata senza bando. L'iscrizione è gratuita e l'Elenco sarà unico su tutto il territorio nazionale e per tutte le società del gruppo ANAS.



Obiettivo dell'Anas, introdurre criteri di selezione certi e chiari nelle procedure negoziate di affidamento di appalti di lavori, forniture e servizi, nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e trasparenza e della normativa vigente sugli appalti pubblici. L'Anas attingerà dall'elenco :

- **per l'affidamento di appalti di lavori con importi entro 1 milione di Euro**



- per i servizi e forniture con importi compresi entro la soglia comunitaria di 209mila Euro
- per incarichi di progettazione e connessi con importi entro 100 mila Euro.

In applicazione delle "Linee Guida ANAC sui servizi ingegneria", l'ANAS stabilisce un divieto di cumulo degli Incarichi di progettazione e connessi affidati con l'attingimento dall' Elenco in un triennio pari a € 1.000.000.

PER SCARICARE IL REGOLAMENTO E LE ISTRUZIONI PER L'ISCRIZIONE [CLICCA QUI](#)

LA RIGENERAZIONE URBANA DELLE PERIFERIE DEGRADATE: UNA GIORNATA PER FARE IL PUNTO DELLA SITUAZIONE CON ANCI E CIPAG

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.127 del 1° giugno 2016 il Decreto della Presidenza del Consiglio che approva il **Bando con il quale sono definite modalità e procedure per la presentazione di progetti utili alla riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane, dei Comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta.**

Sono considerate periferie le aree urbane caratterizzate da situazioni di marginalità economica e sociale, degrado edilizio e carenza di servizi. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è stato istituito un nucleo per la valutazione dei progetti ed è previsto un fondo di 500 milioni di euro per l'anno in corso. **Sul tema si è svolta a Roma, lo scorso 23 giugno, una**

giornata di studio dal titolo "Bando su riqualificazione periferie: opportunità per ripensare la trasformazione urbanistica delle città". Durante la giornata sono intervenuti sindaci, segretari e direttori delle Città metropolitane oltre che i presidenti delle ANCI regionali, tra gli altri, il Presidente ANCI Piero Fassino, il Coordinatore Città Metropolitane ANCI, Dario Nardella e il Segretario Generale ANCI, Veronica Nicotra. Nell'ambito dell'evento è intervenuto ai lavori anche il presidente della Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri, Fausto Amadasi: *"Il tema della Rigenerazione Urbana delle periferie degradate sta finalmente uscendo dall'oblio nel quale colpevolmente è stato relegato da troppi anni da tutti gli operatori pubblici e privati, ed oggi, che dobbiamo cominciare a metter mano a questo fenomeno di così rilevante dimensioni, ci si interroga con preoccupazione su come intervenire in questi contesti così complessi"*.

"Una prima risposta, forse la più difficile" - Ha proseguito Amadasi - *"potrebbe essere quella di individuare le cose che non dobbiamo fare! Il rischio più grave che non ci possiamo permettere è quello di bruciare le poche ma importanti risorse di cui possiamo disporre con interventi troppo ambiziosi, costruiti sulla carta ma avulsi dal contesto sociale in cui sono inseriti. Credo che l'input dal quale dobbiamo partire è quello che ci viene dalle sperimentazioni che sta portando avanti il grande Renzo Piano con i progetti su 'la ricucitura del tessuto urbano delle periferie'. Il concetto del 'rammendo', il recupero di quanto di bello e utile è presente anche in quei contesti, oggi così degradati sotto ogni punto di vista, può consentirci di avviare quel processo virtuale di recupero in grado di stimolare le energie latenti che quel territorio è in grado di esprimere autonomamente. Il Piano Nazionale degli interventi di Riqualificazione Urbana di cui oggi ci occupiamo e che vede ANCI e Fondazioni Bancarie, due degli attori principali chiamati a dare per primi le risposte al bisogno di attuare queste iniziative, sarà tanto più efficace quanto più calato nel contesto reale di questi*



organismi così importanti del tessuto abitativo metropolitano. Il risultato più importante che sarebbe utile ottenere è quello di "accendere" tanti fuochi sul territorio con il recupero delle strutture pubbliche, delle infrastrutture e dei servizi pubblici, scuole, asili e, soprattutto, con il presidio e la presenza quotidiana delle Amministrazioni chiamate al governo di quei territori".

UN NUOVO PERCORSO PER CONCENTRARE LE FORZE. LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA AL CENTRO DEL DIBATTITO



In tempi di innovazione, rivoluzione culturale economica e sociale, essere soggetti al passo con i tempi è essenziale. Un contributo di modernità scaturisce da confronti, analisi di percorsi fatti, attenzione al futuro e richieste di mercato. Unire i saperi, sviluppare programmi nuovi implica un restyling delle attività. Così tutte le Associazioni con il consiglio della Fondazione dei Geometri Italiani si sono trovate nella sede della Casa per uno stimolante e costruttivo confronto per contribuire all'operatività e crescita della Categoria. E' stato

fatto un punto sulle attività delle singole associazioni con tutti i dati salienti degli elementi informativi ed il ruolo che svolgono nello sviluppo della figura professionale, della formazione e dei progetti del futuro.

REGIONE TOSCANA VOUCHER FORMATIVI PER LA FORMAZIONE UNDER 40



Un milione di euro per sostenere iniziative di formazione **rivolte ai professionisti under 40**. L'iniziativa presentata dalla Regione Toscana e stata attivata con i fondi strutturali stanziati dal Programma operativo Fse 2014-2020, e avrà



validità biennale. **Nel dettaglio, sono finanziate le iscrizioni a corsi di formazione e aggiornamento per i professionisti under 40, con la seguente ripartizione:**


- ✓ **700 mila euro** a copertura delle spese per l'iscrizione a corsi tradizionali o in e-learning;
- ✓ **300 mila euro** per i master.

Fondamentale per i professionisti under 40 risultare in regola con l'iscrizione agli albi professionali di ordini, collegi, o a associazioni riconosciute, avere età inferiore ai 40 anni, la residenza o il domicilio in Toscana, la partita Iva e l'iscrizione alla gestione separata Inps. Il finanziamento, una volta ottenuto, avviene attraverso voucher formativi individuali.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A. VOLTA" MASTER IN BIM: PROGETTAZIONE SOSTENIBILE ED ENERGIE RINNOVABILI



E' organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore A. Volta di Pesaro e Urbino, il master in BIM - **Progettazione Sostenibile ed Energie Rinnovabili** - un percorso formativo che verte principalmente sul Building Information Modelling, la base del software



Autodesk Revit. Il master fornisce le competenze necessarie e un metodo efficace per affrontare la progettazione ed estendere le potenzialità del software grazie all'analisi dettagliata delle prestazioni dell'edificio.

Il Master vuole fornire ai progettisti e professionisti del settore le competenze necessarie per l'uso di uno strumento, il software Autodesk, semplice e accessibile per la progettazione sostenibile. Inoltre, obiettivo finale del corso é il conseguimento della certificazione **Autodesk Revit Architecture Professional**, riconosciuta a livello internazionale. Ottenere questa certificazione professionale significa entrare a far parte del gruppo dei veri professionisti Autodesk. L'Istituto Volta, in qualità di Autodesk Training Center, provvederà far sostenere l'esame di Certificazione presso i propri centri autorizzati.

Il percorso formativo si rivolge principalmente a: EcoDesigner d'interni; EcoIndustrial designer; esperti del restauro urbano storico; esperto di progettazione delle energie rinnovabili; architetti; progettisti; ingegneri; professionisti del settore; restauratori e rilevatori di siti archeologici; laureandi; progettisti architettonici e **geometri**.

Il Master avrà una durata di 88 ore suddivise in 44 lezioni di 2 ore ciascuna, in E-learning in diretta live, **completamente interattive con il docente.**

Si ricorda che Il Consiglio di Amministrazione della CIPAG, con delibera n. 15/2016, in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati, ha deliberato di finanziare, senza limiti di età, **il percorso di formazione BIM (Building Information Modeling)**, con un **contributo del 50% della quota di iscrizione del corso ed un limite massimo di Euro 200,00, da corrispondere ai geometri in regola con il pagamento dei contributi.**

PER RICHIEDERE MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)

I GEOMETRI PER L'AMBIENTE



La città di Venezia ha ospitato il 7, 8 e 9 giugno 2016 la conferenza internazionale dal titolo: **"Citizen Observatories for Water Management"** sulle potenzialità della Citizen Science nel panorama europeo dell'innovazione sul tema dell'acqua, e in particolare **nei settori della gestione del rischio da inondazioni e siccità e del monitoraggio ambientale**, in risposta alle sfide della direttiva quadro sulla acque (2000/60/CE) e della direttiva alluvioni (2007/60/CE).



Una occasione di incontro per tutti gli operatori nel settore delle acque e dell'innovazione, e di scambio di esperienze sullo sviluppo, l'attuazione e l'utilizzo di nuove tecnologie per rendere più vicine ai cittadini questioni e tematiche ambientali connesse all'acqua.

All'appuntamento ha partecipato anche il Consigliere CNGeGL Pasquale Salvatore che ha ricordato quanto questa tematica sia di interesse per i geometri, "una categoria di professionisti che da sempre opera nell'ambito della progettazione, esecuzione e monitoraggio delle opere. L'obiettivo generale è migliorare la qualità degli interventi di antropizzazione nell'ambito di una corretta gestione delle risorse dell'ambiente".



Il CNGeGL ha contribuito attivamente, nell'ambito della Rete delle Professioni Tecniche, alla redazione delle "linee guida" ITALIA SICURA quale strumento di riferimento sia nella fase di progettazione sia di supporto nella valutazione della qualità dei progetti per la difesa dalle alluvioni, per la prevenzione dei dissesti sulla rete idrografica e per la tutela delle coste. "L'elemento imprescindibile da cui partire è costituito dalla progettazione, definita il momento centrale di un qualsiasi intervento sull'ambiente, sia ex novo sia di ordine manutentivo o preventive". Migliorare la qualità dei progetti, dunque, e farlo partendo dalla conoscenza dei luoghi, dall'interazione fra i rilievi topografici diretti con la cartografia e, più in generale, con le informazioni territoriali disponibili. Un approccio multidisciplinare, in cui il complesso delle attività viene svolto da un gruppo di professionisti con qualificate competenze, con assunzione diretta di responsabilità, e dove il **contributo dei geometri liberi professionisti, diventa indispensabile**. Oltre agli aspetti tecnici, il Consigliere Pasquale Salvatore ha espresso apprezzamenti alla Struttura tecnica di missione, per la metodologia utilizzata nella formazione del documento e per le modalità con cui intende procedere nel suo aggiornamento continuo, ritenendolo non un testo "chiuso", ma la "versione 1.0" e, quindi, per definizione aperta ai contributi ed ai suggerimenti da parte degli esterni.

[PER SCARICARE LE LINEE GUIDA ITALIA SICURA CLICCA QUI](#)

5^ RAPPORTO ANNUALE DELL'ENEA SUL CONTENIMENTO ENERGETICO

Il 23 giugno scorso, a Roma presso la Sala degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico, ENEA ha presentato il 5° Rapporto Annuale sull'Efficienza Energetica, con i dati aggiornati sulla fattura energetica nazionale e nuovi trend dell'efficienza nei diversi settori, dai trasporti al residenziale, dall'industria al terziario. La giornata è stata l'occasione per focalizzare l'attenzione delle istituzioni e delle imprese sullo stato attuale del parco immobiliare nazionale e le opportunità economico-ambientali derivanti da strategie di riqualificazione energetica degli edifici capillari e condivise.

Il report ha confermato l'Italia come leader in Europa nell'energia green, con investimenti ingenti e misure normative e fiscali di stimolo per cittadini e imprese.





Crescita del 12% annuo, quasi 28 miliardi di euro investiti e 2,5 milioni di interventi di riqualificazione fra il 2007 e il 2015: queste sono le cifre che testimoniano l'impegno italiano nel settore dell'energia green, la cui filiera garantisce in media **50mila posti di lavoro** l'anno ed un livello di intensità energetica (rapporto PIL/consumi) del 18% inferiore alla media UE.

L'Italia ha raggiunto il 32% dell'obiettivo di risparmio al 2020 fissato dal Piano Nazionale di Efficienza Energetica 2014, grazie a una serie di strumenti normativi e fiscali, fra cui si sono rivelati particolarmente efficaci i certificati bianchi e le detrazioni per le riqualificazioni energetiche, i cosiddetti eco-bonus utilizzati soprattutto per interventi di isolamento termico di edifici, sostituzione di infissi e installazione di impianti di riscaldamento.

Per Federico Testa, presidente ENEA, sono stati raggiunti traguardi importanti, anche se **vi sono ancora barriere da superare e forti margini di miglioramento per accrescere il vantaggio competitivo del nostro Paese. L'efficienza energetica è una grande opportunità per rilanciare settori strategici come l'edilizia.** Relazioni ed interventi mirati allo sviluppo anche da parte del vice ministro Bellanova, il vicesegretario generale Tiscar, il Presidente dell'Ance De Albertis.

Sull'argomento l'Associazione Nazionale Donne Geometra ha rappresentato la necessità di **focalizzare la qualità ambientale degli involucri edilizi limitando i danni alla salute dei cittadini a seguito dei parametri stabiliti dalla normativa sull'efficienza energetica e il bisogno di allargare gli incentivi anche alla bonifica del radon ad oggi invece prevista per il solo amianto.** Un confronto sulle tematiche si aprirà tra l'esecutivo del Comitato Scientifico degli Esperti della Salubrità e l'Enea per allargare gli orizzonti della salubrità in edilizia, un tema importante per la qualità della vita e le opportunità di lavoro per i liberi professionisti dell'area tecnica. I Geometri Italiani da anni in prima linea sui temi del benessere abitativo e la qualità degli ambienti confinati. Gli Esperti in Edificio Salubre attivi sul mercato sono la risposta all'edilizia che cambia.

[PER SCARICARE IL RAPPORTO ANNUALE CLICCA QUI](#)

"GEO MUSIC FESTIVAL"

Da un'idea del Collegio Provinciale dei Geometri di Grosseto è nato il **1° Geo Music Festival Nazionale**. Un Festival musicale organizzato dal mondo dei geometri liberi professionisti che omaggia la musica con estro e libertà. L'appuntamento è per il giorno **8 luglio 2016 alla Cava di Roselle di Grosseto**. Si esibiranno geometri professionisti con la passione del rock, solisti e gruppi. Fra i tanti geometri appassionati, anche un vero artista. Il Geometra Mangoni, ospite della serata, che ha già al suo attivo l'incisione di un album.

La prima edizione di GeoMusic Festival 2016 è giovane, estrosa e curiosa, ricca di contenuti artistici e spettacolari che ne conferiscono il carattere innovativo. L'evento sarà patrocinato da Grosseto città, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Fondazione Geometri Italiani, Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati e Cassa Italiana di previdenza dei Geometri Liberi Professionisti.





PROFESSIONE GEOMETRA – APERTE LE ISCRIZIONI PER L'ANNO 2016

Per **ISCRIVERSI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e poter usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre: **COMPILARE LA DOMANDA DI ISCRIZIONE ON LINE** **cliccando qui** ed effettuare il versamento della quota annuale di **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:



- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale nuova ISCRIZIONE ANNO 2016

- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale **NUOVA ISCRIZIONE ANNO 2016**

I dati del bonifico bancario (codice CRO) o del bollettino postale (codice VCR) dovranno essere indicati nella domanda di iscrizione compilabile on-line. (gli originali del versamento rimarranno invece in vostro possesso, qui ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa). Dopo l'invio dei dati richiesti per l'iscrizione verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione della domanda. Successivamente verrà data comunicazione, sempre tramite e.mail indicata al momento dell'iscrizione, dell'accettazione della domanda e l'inserimento nel libro soci con attivazione dell'**AREA RISERVATA**.

Attraverso l'area riservata sarà sempre possibile aggiornare i propri dati.

RINNOVO ISCRIZIONE PER L'ANNO 2016

Per **RINNOVARE L'ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE GEOMETRA**, e continuare ad usufruire di tutti i servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi, agevolazioni per corsi formazione, ecc), occorre:

EFFETTUARE IL VERSAMENTO DELLA QUOTA ANNUALE DI **EURO 20,00** (per i soci ordinari), **EURO 10,00** (per tirocinanti e studenti), **EURO 150,00** (Collegi provinciali e Enti) tramite:

- BONIFICO BANCARIO SUL C/C N. 000401061451 DELL'UNICREDITO – BANCA DI ROMA, AGENZIA 30037, PIAZZA BARBERINI N. 40 – ROMA - INTESTATO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE "DONNE GEOMETRA" – CODICE IBAN : IT 07 N 02008 05075 000401061451 - **IMPORTANTE**: indicare nel bonifico il nome e cognome, e la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016
- CONTO CORRENTE POSTALE NUMERO 1511135, INTESTATO A: CONSULTA NAZIONALE FEMMINILE DONNE GEOMETRA & C. - **IMPORTANTE**: indicare nel bollettino postale la causale RINNOVO ISCRIZIONE ANNO 2016

ACCEDERE ALLA SEZIONE "RINNOVO ISCRIZIONE" CLICCANDO QUI ed inserire i dati richiesti, compresi quelli relativi al pagamento (cod. CRO o VCY).

Gli originali del versamento rimarranno in vostro possesso, qui ricevute dell'avvenuto pagamento della quota associativa. Dopo l'invio dei dati richiesti per il rinnovo verrà notificata, all'indirizzo e.mail indicato, l'avvenuta ricezione. La mancanza di rinnovo entro il termine stabilito del 28/02/2016, ha comportato la disabilitazione dell'accesso all'area riservata, che verrà riattivata a rinnovo eseguito.

Per ogni ulteriore informazione contattare il tesoriere al n. +393332929917.



NEWS TECNICHE

PREVENZIONE INCENDI: PREVISTA LA FORMAZIONE A DISTANZA E NUOVE REGOLE PER L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO



Il Ministero dell'Interno ha modificato le regole **sull'aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio** e dai Vigili del Fuoco arriva il via libera **all'introduzione della formazione a distanza anche nel campo della prevenzione e protezione dagli incendi.**



MODIFICHE AL DECRETO 5 AGOSTO 2011 : E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2016, ed entrato in vigore il giorno successivo, il decreto del Ministero dell'Interno 7 giugno 2016 "Modifiche al decreto 5 agosto 2011 recante procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli

elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 del Dlgs. 8 marzo 2006, n. 139".

Il provvedimento modifica il decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2011 sulla formazione in campo antincendio, introducendo una precisazione riguardante i casi di sospensione dalle liste di esperti del ministero dell'Interno. In particolare viene specificato che, in caso di uscita dagli elenchi per mancato raggiungimento del tetto delle 40 ore di formazione, il quinquennio di riferimento successivo decorre dalla data di riattivazione dell'iscrizione. Dunque i professionisti antincendio che non riusciranno a raggiungere il traguardo delle 40 ore entro il prossimo 27 agosto, saranno sospesi dai registri finché non avranno completato il ciclo di formazione. Una volta ripristinata l'iscrizione, è da quel momento che partirà il quinquennio successivo di riferimento entro il quale sarà necessario accumulare altre 40 ore di formazione divise tra corsi e seminari.

Pertanto, il comma 1 dell'art. 7 del DM 5 agosto 2011, è sostituito dal seguente:

«1. Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 1, i professionisti devono effettuare ogni cinque anni corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore. Il termine dei cinque anni decorre:

- a) dalla data di iscrizione negli elenchi di cui all'art. 1;
- b) dalla data di riattivazione dell'iscrizione stessa in caso di sospensione per l'inadempienza di cui al comma 2;

c) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i professionisti già iscritti alla medesima data negli elenchi di cui all'art. 1.».

Il vecchio comma 1 dell'art 7 del DM 5/8/2011 prevedeva invece:

"Per il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'interno, i professionisti devono effettuare corsi o seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell'arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell'elenco o dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per coloro già iscritti a tale data".

PER CONSULTARE IL DECRETO LEGGE [CLICCA QUI](#)

FORMAZIONE A DISTANZA : Il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha emanato la circolare n. 7888 del 22 giugno 2016 che fornisce indicazioni sulla formazione a distanza, per ora in fase sperimentale, in materia di corsi e seminari di aggiornamento sulla prevenzione incendi, in attuazione dell'articolo 7 del D.M. 5 agosto 2011.

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DEI VIGILI DEL FUOCO [CLICCA QUI](#)

IL NUOVO CATASTO DEL SOTTO E SOPRA SUOLO



Dopo il Catasto Urbano, il Catasto Terreni e il Catasto Strade si affaccia in Italia il **Catasto del sotto e sopra suolo**. Spinto dalla realizzazione della banda larga, si pone come indispensabile sistema informativo atto alla distribuzione di infrastrutture di dati geografici essenzialmente connessi alla comunicazione. Ma questa volta il gestore cambia e si affaccia il Ministero dello Sviluppo Economico, visto che quello delle Finanze già gestisce il Catasto Terreni e Urbano e quello delle Infrastrutture e Trasporti gestisce il Catasto Strade con Anas.

Il decreto ministeriale dell' 11 maggio 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.139 del 16 giugno 2016, *"Istituzione del SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture"* **operativo dal 16 giugno 2016**, istituisce il SINFI - Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture. **Il decreto oltre a sancire la nascita del nuovo sistema informativo ne detta le regole per la sua costituzione e i tempi di realizzazione, precisando comunque che tutto si realizzerà a costo zero.**

Grazie al catasto del sotto e sopra suolo chi intende posare nuova fibra ottica per realizzare le sue infrastrutture di banda larga potrà scoprire dove si trovano ad esempio quelle già posate da anni ma ancora non utilizzate e le infrastrutture di altre aziende (elettriche, gas, acqua) da poter utilizzare per far passare la nuova fibra senza dover operare nuovi, costosi ed invasivi scavi.

I dati catalogati nel SINFI comprenderanno elementi del soprasuolo e elementi del sottosuolo i cui contenuti si riferiscono a:

- reti di telecomunicazione;
- reti elettriche;
- reti di approvvigionamento idrico;
- rete di smaltimento delle acque;
- reti del gas;



- reti per il teleriscaldamento;
- oleodotti;
- reti per la pubblica illuminazione;
- siti radio di operatori TLC o di emittenti radio-televisive;
- infrastrutture ad uso promiscuo.

Tutte le amministrazioni pubbliche titolari e detentrici delle informazioni e gli operatori di rete e gestori di infrastrutture fisiche, relativamente alle reti pubbliche di comunicazioni infrastrutture e fisiche di propria competenza dovranno contribuire alla costituzione ed aggiornamento del SINFI.

Il modello dati del SINFI sarà modellato secondo le regole tecniche pubblicate sul portale del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali **[\(PER ACCEDERE CLICCA QUI\)](#)**

Per la definizione del modello dati per il soprasuolo si fa riferimento alle Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database Geotopografici, adottate con decreto ministeriale del 10 novembre 2011. Per la definizione del modello dati per il sottosuolo si fa riferimento alla «regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto delle reti di sottoservizi» in corso di adozione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

Il modello dati del SINFI è stato prodotto utilizzando gli strumenti propri della metodologia GeoUML (sviluppati in ambito CISIS, in collaborazione con il Politecnico di Milano e disponibili in modalità open-source). In particolare, la componente GeoUML Catalogue può rappresentare un valido supporto in fase di gestione e implementazione delle regole tecniche.

Con riferimento alla precisione geometrica dei dati che popoleranno il SINFI, vista l'eterogeneità dei soggetti coinvolti, si prevede l'implementazione di un sistema in grado di gestire dati geografici multiscala. Con riferimento agli elementi del soprasuolo, i livelli di approfondimento previsti saranno i seguenti:

- scala 1/2000 - in ambito urbano
- scala 5000/10000 in ambito extraurbano

Per quanto riguarda la componente geodetica, in conformità a quanto previsto dal DM 10 novembre 2011, il SINFI adotta il «sistema di riferimento geodetico nazionale» costituito dalla realizzazione ETRF2000 all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89, ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante l'individuazione delle stazioni permanenti, l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale.


In ultimo la legge precisa che: "Il Sistema di riferimento geodetico nazionale consente la documentazione, la fruibilità e lo scambio di dati territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali".

[PER CONSULTARE IL DECRETO CLICCA QUI](#)

CODICE APPALTI, LE PRIME 5 LINEE GUIDA ANAC

Nell'adunanza del 21 giugno 2016, il Consiglio dell'Autorità anticorruzione ha approvato le **prime 5 linee guida attuative del nuovo Codice degli appalti**: **(Cliccando sui testi evidenziati è possibile scaricarne i contenuti)**

- ✓ **1. Il Direttore dei Lavori: modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 1, del Codice) - [Linee guida](#) - [Relazione Illustrativa](#)**
- ✓ **2. Il Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di**



coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto (art. 111, comma 2, del Codice); [Linee guida - Relazione illustrativa](#)

✓ **3. Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (art. 31 del Codice);** [Linee Guida - Relazione AIR](#)

✓ **4. Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 del Codice)** [Linee guida - Relazione AIR](#)

✓ **5. Servizi di ingegneria e architettura (artt. 23, 24 e 157 del Codice)** [Linee guida - Relazione AIR](#)


Per quanto riguarda le Linee guida attuative sul direttore dei lavori e il direttore dell'esecuzione, il Consiglio dell'Autorità ha approvato le proposte da trasmettere al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine dell'adozione del decreto ministeriale di competenza.

Per quanto concerne invece le altre tre linee guida il Consiglio dell'Anac ha deliberato di acquisire, prima dell'approvazione dei documenti definitivi, il parere del Consiglio di Stato, della Commissione VIII - Lavori pubblici, comunicazioni del Senato della Repubblica e della Commissione VIII - Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera dei Deputati.

All'esito dell'acquisizione dei pareri richiesti, si procederà all'approvazione e successiva pubblicazione dei documenti definitivi.

**SULL'ARGOMENTO LA GUIDA CODICE DEGLI APPALTI LE SCADENZE RISERVATO AI SOCI
PER ASSOCIARTI CLICCA QUI**

SOIL MONITOR: LO STRUMENTO CHE VALUTA IL CONSUMO NAZIONALE DI SUOLO



E' stato presentato al Senato, lo scorso 28 giugno, "**Soil Monitor**", uno strumento innovativo per valutare il consumo di suolo su scala nazionale, realizzato con la collaborazione dell'Istituto Nazionale di Urbanistica.

Soil Monitor permette all'utente di selezionare una qualsiasi, più o meno estesa, porzione di territorio, ed è in grado di fornire come "output" non solo la quantità di suolo consumata negli anni ma di andare molto più a fondo nella "qualità" delle rilevazioni. Della

porzione di territorio selezionata si può valutare l'uso e l'impatto dell'uomo sulle superfici, capendo ad esempio se un certo tipo di utilizzo (in questo senso Soil Monitor fornisce risposte dettagliate, anno per anno) ha compromesso alcune funzioni quali ad esempio l'integrità del territorio rurale o l'approvvigionamento alimentare o se alcuni aspetti, come le colture di pregio, per la loro eventuale permanenza negli anni possono essere considerati fattori identitari, e quindi da preservare. Altre risposte Soil Monitor le fornisce utilizzando indici comuni nella pianificazione come la frammentazione, lo sprawl, la diffusione urbana.

E' uno strumento pensato per un supporto ai Comuni e ai pianificatori, responsabili, attraverso gli strumenti urbanistici, dell'uso e della gestione dei suoli. Soil Monitor infatti può fornire uno sguardo approfondito sull'uso negli anni e sullo stato del suolo e facilitare e rendere più mirata e sensata la programmazione futura.

Nell'ambito della futura applicazione del disegno di legge sul contenimento del consumo di suolo la piattaforma può aiutare a orientare le decisioni sull'uso dei suoli e il monitoraggio, su scala nazionale e




locale. Altre risposte e supporto Soil Monitor può fornirli nell'ambito del contrasto all'abusivismo edilizio e nell'applicazione della legge sugli ecoreati.

PER CONSULTARE LA PIATTAFORMA SOIL MONITOR [CLICCA QUI](#)

LE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI NEGLI UFFICI



Sulla Gazzetta Ufficiale n.145 del 23 giugno 2016 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio*", ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.



La norma riguarda gli uffici con oltre 300 persone presenti, ovvero gli edifici o locali adibiti all'attività di ufficio di qualsiasi tipo, all'interno dei quali possono essere comprese anche specifiche attività, non strettamente riconducibili all'ufficio stesso, ma in ogni caso funzionali e compatibili con tale destinazione d'uso (es. pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, agenzie di servizi, aree commerciali di modeste superfici con quantitativi di materiali combustibili non significativi ecc.).

Il decreto, che entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, potrà essere applicato alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, indicate dal numero 71 all'allegato 1 del D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti (Categoria A fino a 500 persone; B oltre 500 e fino a 800 persone; C oltre 800 persone). Potrà essere applico in alternativa a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 22 febbraio 2006.


Per effetto della pubblicazione del decreto vengono contestualmente modificati l'allegato 1 del Decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 e gli articoli 1, comma 2, e 2 comma 1 del medesimo decreto.

PER SCARICARE IL DECRETO LEGGE [CLICCA QUI](#)

ANTINCENDIO EDIFICI SCOLASTICI – LE PRESCRIZIONI E LE SCADENZE

Il 12 maggio 2016 è stato emanato il decreto del ministero dell'Interno di concerto con il ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca relativo alle Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 21/2015 di conversione del D.L. n. 210/2015. Il decreto che stabilisce tempi e modi di attuazione del decreto del ministero dell'Interno del 26 agosto 1992 è stato adottato dopo numerose proroghe che si sono succedute negli anni.

Il Dipartimento Istruzione, Politiche educative ed Edilizia scolastica ANCI ha elaborato una utile tabella con le prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica.



DECRETO 12 maggio 2016
Prescrizioni per l'attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l'edilizia scolastica
(GU n.121 del 25-5-2016)

TABELLA DI SINTESI DELLE PRESCRIZIONI E DELLE SCADENZE (elaborazione a cura dell'ANCI)

Entro il 26 agosto 2016 (e comunque entro il 31/12/2016)	Entro il 26 novembre 2016 (e comunque entro il 31/12/2016)		Entro il 31 dicembre 2016
Tutte le scuole	Le scuole prescritte alla data di entrata in vigore del Decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975	Le scuole realizzate successivamente all'entrata in vigore del decreto del Ministro per i lavori pubblici del 18/12/1975 ed entro la data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 26/05/1992	Le scuole realizzate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno del 26/05/1992
Attuano le seguenti misure del D.M. 26/05/1992: ↓	Attuano le seguenti misure del D.M. 26/05/1992: 2.4 Le strutture scolastiche in edifici e in locali adiacenti a locali di diversa destinazione devono essere separate mediante strutture di caratteristiche REI 120 (nota: la palestra di un edificio scolastico costituisce locale pertinente allo stesso e non ricade in tale disciplina. Ciò anche nel caso di utilizzo in orari extrascolastici, in assenza di pubblico e con affollamento massimo < 100 persone). ↓	Attuano le seguenti misure del D.M. 26/05/1992: -- identico	Attuano le seguenti misure: Rispetto di tutti i criteri di sicurezza contenuti nelle "norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica" approvate con decreto ministeriale 26 agosto 1992 Al termine degli adeguamenti effettuati e comunque entro la scadenza del termine del 31 dicembre 2016, deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2001, n. 151
↓	↓	3. Devono essere rispettate tutte le norme di comportamento al fuoco ed in particolare la circolare Ministero dell'Interno 14/09/1961, n.91 e il d.m. 6/03/1986 -- identico	Gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Interno 12 maggio 2016, sono esentati dall'obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del certificato di prevenzione incendi, in corso di validità, o sia stata
↓	3.1- I materiali utilizzati nelle diverse tipologie di locali devono essere conformi alle classificazioni di reazione al fuoco previste dai dm 26/6/1984) ↓	4. Gli edifici devono essere suddivisi in compartimenti per come prescritto, le scale, gli ascensori e i montacarichi devono essere realizzati o adeguati per come prescritto. -- identico	
↓	5 - Rispetto dei limiti massimo di affollamento (5.5 larghezza totale riferita al solo piano di massimo affollamento) ↓	-- identico	
↓	6.1- Rispetto delle norme specifiche per gli spazi per esercitazione (strutture almeno REI 60, accesso tramite porte rei 60 dotate di congegno di auto-chiusura, etc)	-- identico	

CHIARIMENTI DEL MISE SULLE COMPETENZE PER INSTALLAZIONE CONTABILIZZATORI DI CALORE E LE VALVOLE TERMOSTATICHE



La Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo economico, ha risposto con un parere ad un quesito formulato da Cna Installazione Impianti in merito all'abilitazione necessaria per l'installazione dei contabilizzatori di calore e delle valvole termostatiche. Il MiSE ha chiarito che "l'attività di installazione e delle connesse



valvole termostatiche deve considerarsi rientrante nelle attività di installazione dell'impianto di riscaldamento. Di conseguenza l'attività di installazione dei suddetti apparecchi resta di esclusivo appannaggio delle sole imprese abilitate all'esercizio dell'attività di cui alla lett. c) del DM 37/08 ancorché trattasi di abilitazione limitata ai soli impianti di riscaldamento". **Dunque, l'installazione dei contabilizzatori e delle connesse valvole termostatiche è di pertinenza esclusiva delle imprese abilitate a installare impianti di riscaldamento e climatizzazione.**

CERTIFICAZIONE ENERGETICA IN VIGORE GLI AGGIORNAMENTI DELLE NORME UNI

Sono entrate in vigore il 29 giugno 2016 le nuove norme per la certificazione energetica degli edifici, con aggiornamenti per la realizzazione dell'APE.

Le norme che si riferiscono alla UNI TS 11300 completano il pacchetto normativo a supporto della Legge n. 90/2013 che ha recepito in Italia la Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

La UNI/TS 11300-4 "Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria" calcola il fabbisogno di energia nel caso vi siano



sottosistemi di generazione che forniscono energia termica utile da energie rinnovabili, quali impianti solari termici, generatori a combustione alimentati a biomasse, pompe di calore, impianti fotovoltaici, cogeneratori.

La UNI/TS 11300-5 fornisce metodi di "Calcolo dell'energia primaria e della quota di energia da fonti rinnovabili" per determinare il fabbisogno di energia primaria degli edifici sulla base dell'energia consegnata ed esportata e la quota di energia da fonti rinnovabili.

La presente specifica tecnica fornisce inoltre precisazioni e metodi di calcolo che riguardano, in particolare:

- 1) le modalità di valutazione dell'apporto di energia rinnovabile nel bilancio energetico;
- 2) la valutazione dell'energia elettrica esportata;
- 3) la definizione delle modalità di compensazione dei fabbisogni con energia elettrica attraverso energia elettrica prodotta da rinnovabili;
- 4) la valutazione dell'energia elettrica prodotta da unità cogenerative.

La UNI/TS 11300-6 fornisce metodi per la "Determinazione del fabbisogno di energia per ascensori, scale mobili e marciapiedi mobili" tenendo in considerazione solo il fabbisogno di energia elettrica nei periodi di movimento e di sosta della fase operativa del ciclo di vita.

La nuova versione della norma UNI 11349 è composta da tre parti che riguardano i vari aspetti per la valutazione della prestazione termo-energetica.

La UNI 10349-1 fornisce, per il territorio italiano, i dati climatici convenzionali necessari per la verifica delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale ad essi asserviti.

La UNI/TR 10349-2 fornisce i dati climatici convenzionali necessari per la progettazione delle prestazioni energetiche e termoigrometriche degli edifici, inclusi gli impianti tecnici per la climatizzazione estiva ed invernale ad essi asserviti. I dati di progetto vengono utilizzati per il dimensionamento degli impianti tecnici per la climatizzazione estiva e invernale e per valutare il rischio di surriscaldamento estivo

La UNI 10349-3 fornisce la metodologia di calcolo per la determinazione, sia nella stagione di raffrescamento, sia nella stagione di riscaldamento degli edifici, dei gradi giorno, delle differenze cumulate di umidità massica, della radiazione solare cumulata su piano orizzontale e dell'indice sintetico di severità climatico del territorio.

SULL'ARGOMENTO LO SPECIALE "ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA: LE NOVITA' ED I COMPENSI" RISERVATO AI SOCI

PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)

ACQUISTO IMMOBILIARE E REGOLARITÀ EDILIZIA



La presenza di abusi edilizi può creare gravi problemi a chi acquista un immobile, e ne diminuisce notevolmente il valore.

La legge obbliga il venditore a garantire la regolarità edilizia e urbanistica e la conformità delle planimetrie e dei dati catastali, ma si accontenta di una semplice dichiarazione inserita nell'atto di compravendita.

Il notaio riporta negli atti le dichiarazioni del venditore, ma può verificarle solo sotto il profilo formale, e non nel contenuto, dato che non possiede le conoscenze tecniche

necessarie, e soprattutto esamina solo i documenti relativi all'immobile, senza poterne verificare lo stato di fatto. L'acquirente deve dunque scegliere se fidarsi delle dichiarazioni del venditore (che ovviamente se ne assume la responsabilità), oppure chiedere l'intervento di un tecnico di propria fiducia che, prima del rogito, esamini la documentazione fornita dal venditore, la controlli recandosi presso l'Ufficio tecnico del Comune, e faccia un sopralluogo nell'immobile oggetto di vendita, verificando la situazione di fatto, rilasciando infine una certificazione della piena regolarità edilizia, urbanistica e catastale, e dell'agibilità dell'immobile. In alcune zone, questa certificazione è richiesta per prassi prima della stipula di tutti gli atti di compravendita, ma non è obbligatoria per legge, quindi in altre parti d'Italia è utilizzata meno frequentemente. La decisione, comunque, spetta all'acquirente, che deve anche sostenerne il costo. Solo in questo modo, però, l'acquirente può essere sicuro di non avere sorprese dopo l'acquisto.

E' consigliabile inserire sempre nel contratto preliminare di compravendita (e nella relativa proposta) una clausola con la quale il venditore autorizza espressamente l'acquirente a eseguire tutti i controlli ritenuti opportuni, anche mediante un tecnico di sua fiducia, eseguendo il sopralluogo nell'immobile e accedendo alla documentazione conservata presso l'Ufficio tecnico del Comune, su delega del venditore.

AGGIORNATA LA NORMA UNI/PdR 13:2015 "SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE NELLE COSTRUZIONI"



L'UNI ha pubblicato una versione corretta e aggiornata al 22 giugno 2016, delle **Sezioni 0 e 1** della **UNI/PdR 13:2015 "Sostenibilità ambientale nelle costruzioni - Strumenti operativi per la valutazione della sostenibilità"**.

La modifica si è resa necessaria per adeguare la prassi ai nuovi decreti relativi alla certificazione energetica, in particolare al Decreto 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle

prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" e al Decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici".

I due decreti hanno cambiato profondamente le procedure per la certificazione energetica, inserendo il confronto con l'edificio di riferimento e modificando i parametri energetici da misurare. In accordo con le nuove linee guida per la certificazione energetica la UNI/PdR si applica agli edifici di nuova costruzione e alle ristrutturazioni importanti. Strutturata in due sezioni, la prassi di riferimento è stata elaborata a partire dal Protocollo sviluppato da ITACA, Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale.

La Sezione 0 fornisce l'inquadramento generale e i principi metodologici e procedurali che sottendono al sistema di analisi per la valutazione della sostenibilità ambientale degli edifici, ai fini della loro classificazione attraverso l'attribuzione di un punteggio di prestazione. La Sezione 1 specifica invece i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e il calcolo del punteggio di prestazione degli edifici con destinazione d'uso residenziale.

LA NORMA UNI/PdR 13:2015 è disponibile e liberamente scaricabile dal sito UNI, previa registrazione ([CLICCA QUI](#)).

SOPPRESSO IL SERVIZIO DI "DATA CERTA" DELLE POSTE ITALIANE



Dare ad un documento data certa vuol dire attribuire allo stesso prova della sua formazione in un determinato arco temporale o, comunque, prova della sua esistenza anteriore ad uno specifico evento o una specifica data. Sotto il profilo civilistico, in materia di prove documentali si esprimono gli articoli 2703 e 2704, cod. civ. dalla lettura dei quali si



desumono gli strumenti tipicamente utilizzabili per l'attribuzione di data certa ai documenti. Ci riferiamo:

- alla redazione di atto pubblico,
- alla autenticazione di un notaio o altro pubblico ufficiale,
- alla registrazione dell'atto presso un ufficio pubblico,
- ad ogni altro fatto che stabilisca in modo ugualmente certo l'anteriorità della formazione del document (articolo 2704, cod. civ., comma 3).

In questa ultima prospettiva sono considerati validi:

1. l'utilizzazione del servizio data certa presso i servizi postali con apposizione di apposito timbro direttamente sul documento;
2. l'apposizione della cosiddetta marca temporale sui documenti informatici: il sistema basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge, che permette di attribuire ad un oggetto digitale o documento informatico una data ed un orario in modo certo ed opponibile a terzi. La marca temporale può essere anche associata alla firma digitale.
3. il servizio di posta elettronica certificata, che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna del documento informatico, e quindi anche della data. La trasmissione tramite un servizio di posta elettronica certificata (pec), che sia conforme al D.P.R. 68/2005, equivale infatti, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale. Ai sensi del 3 comma dell'articolo 48, D.Lgs. 82/2005, anche la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 68/2005, e alle relative regole tecniche.

Con riferimento alla raccomandata R/R il codice civile non si esprime, tuttavia la giurisprudenza esclude il valore di data certa al plico inviato per raccomandata R/R con busta.

Con riferimento alla modalità descritta nel precedente punto 1 occorre segnalare che a far data dallo scorso 1° aprile 2016 le Poste Italiane Spa non effettuano più il servizio di "data certa" e, pertanto, occorrerà all'occorrenza fare ricorso ad altra metodologia alternativa tra quelle sopra descritte.

AGGIORNATA LA NORMA UNI 10801 SULLA QUALITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

E' stata aggiornata la norma UNI 10801, risalente al 1998, relativa alle funzioni e ai requisiti minimi di qualificazione professionale dell'amministratore condominiale e immobiliare. Il progetto si può scaricare dalla banca dati UNI **PER ACCEDERE CLICCA QUI - INSERIRE IL CODICE PROGETTO U8300A160** per partecipare alla raccolta dei commenti **entro il 16 luglio 2016**.



La figura dell'amministratore attualmente deve essere in possesso di molteplici conoscenze: economiche, tecniche, giuridiche, fiscali, relazionali. Inoltre, essa si occupa della gestione dei servizi tecnologici e manutentivi negli edifici, affrontando molteplici attività gestionali, che vanno da quelle più tradizionali legate alla manutenzione, alla sicurezza e al risparmio, a quelle più innovative, relative all'energia, alla domotica e alla "smart city".

Alla luce di quanto appena evidenziato, le nuove norme UNI delineano i requisiti di cui l'amministratore di condominio deve essere fornito al fine di garantire a proprietari e condomini una serie di servizi erogati nelle diverse forme e sulla trasparenza ed efficacia della gestione tecnico-amministrativa dei loro beni e servizi immobiliari. L'aggiornamento della norma UNI si è reso necessario anche a fronte delle numerose disposizioni legislative introdotte negli ultimi anni, come, per esempio:

- **la legge 220/2012, conosciuta come "riforma del condominio";**
- **il dpr 151/2011 che modifica la normativa sul certificato prevenzione incendi;**
- **il testo unico sulla sicurezza d.lgs. 81/2008;**
- **il dpr 462/2001 sulle verifiche periodiche degli impianti elettrici.**

È opportuno sottolineare che i lavori di revisione si conformano al quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework - EQF), oltre che con le linee guida UNI per l'elaborazione di norme specifiche sulle professioni non regolamentate. La nuova norma UNI, infatti, ritiene molto importante che l'amministratore condominiale sia adeguatamente formato e fornisce indicazioni sulla corretta gestione dello studio e sulle caratteristiche personali che un buon professionista deve possedere.

CERTIFICAZIONE DEI VALUTATORI IMMOBILIARI, PUBBLICATA LA PRASSI UNI/PDR 19



E' stata pubblicata la prassi di riferimento dal titolo **"Raccomandazioni per la valutazione di conformità di parte terza accreditata ai requisiti definiti nella norma UNI 11558 'Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza'"**

Il documento - frutto della collaborazione tra UNI, RPT (Rete Professioni Tecniche e ACCREDIA, fornisce agli organismi di certificazione accreditati **una serie di raccomandazioni relative al**

processo di valutazione di conformità svolto sulla base dei requisiti stabiliti dalla norma UNI 11558 "Valutatore immobiliare - Requisiti di conoscenza, abilità e competenza".



La prassi di riferimento UNI/PdR 19:2016 vuole essere uno strumento per definire delle regole comuni di carattere applicativo in relazione alla certificazione rilasciata ai sensi della UNI 11558, norma in cui sono individuati i requisiti di conoscenza, abilità e competenza del valutatore immobiliare.

In particolare, la Prassi **identifica gli elementi base per la trasparenza e l'uniformità dei processi di valutazione e di certificazione** gestiti dagli organismi di certificazione accreditati in conformità alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ed è strutturata in modo tale da rispettare la coerenza con la norma UNI 11558 di riferimento, evidenziando gli aspetti operativi tipici del processo di certificazione, dall'accesso alla certificazione, alle modalità di esecuzione delle procedure di esame, al mantenimento e rinnovo della certificazione.

[PER SCARICARE LA PRASSI CLICCA QUI](#)

CABINE ELETTRICHE MT/BT, DA ANIE LA GUIDA TECNICA

È stata pubblicata da ANIE ENERGIA la nuova **Guida Tecnica sulle cabine elettriche MT/BT con i riferimenti normativi da seguire nella progettazione sia essa prefabbricata che non prefabbricata**.

Negli ultimi anni, infatti, sono state aggiornate diverse norme, tra cui le regole di connessione alla rete, la guida alla realizzazione delle cabine (CeI 99-4) e il DM dei Vigili del Fuoco sulla prevenzione incendi quando vi sono liquidi isolanti combustibili. Inoltre la guida approfondisce tutti i riferimenti normativi e alcune indicazioni progettuali dei principali componenti che vengono installati in una cabina elettrica MT/BT, ovvero: il quadro di media tensione, il trasformatore e il quadro di bassa tensione. Altri argomenti che vengono trattati sono l'inquinamento elettromagnetico della cabina e il sistema di distribuzione che può essere in cavi oppure in condotto sbarre.



[PER SCARICARE LA GUIDA CLICCA QUI](#)

AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, NUOVE REGOLE PER LE INFORMAZIONI DA INVIARE

Nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1 luglio 2016, è stato pubblicato il decreto 31 maggio 2016 del Ministero dell'Ambiente, recante **"Adeguamento dei formati per la trasmissione alla Commissione europea di dati ed informazioni in conformità ai provvedimenti comunitari di attuazione dell'articolo 72 della direttiva 2010/75/UE"**.

Il decreto disciplina la procedura (prevista dagli articoli 29-terdecies, comma 1, e 275, comma 18-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) di comunicazione di informazioni in materia di installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale, impianti di incenerimento o co-incenerimento ed emissioni di composti organici volatili (COV).





Il provvedimento individua il tipo e il formato delle informazioni da inviare, la frequenza dell'invio e gli altri aspetti rilevanti ai fini di tale comunicazione.

I due allegati disciplinano rispettivamente l'elenco delle informazioni (allegato I) e l'integrazione dell'allegato III alla parte quinta del D.lgs n. 152/2006 (allegato II).

PER CONSULTARE IL DECRETO E GLI ALLEGATI [CLICCA QUI](#)

AGGIORNATO TESTO UNICO SICUREZZA GIUGNO 2016

Pubblicata dal Ministero del Lavoro la versione **aggiornata giugno 2016** del Testo Unico sicurezza sul lavoro Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 .

Queste le integrazioni apportate:

- "Modifiche introdotte agli articoli 20, 28, 36, 37, 50, 222, 223, 227, 228, 229, 234 comma 1, 235, 236 comma 4, e agli allegati XV, XXIV, XXV sezione 3.2, XXVI sezioni 1 e 5 e XLII dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);
- Inseriti gli interpelli dal n. 6 al n. 10 del 02/11/2015, dal n. 11 al n. 16 del 29/12/2015, dal n.1 al n. 4 del 21/03/2016 e dal n. 5 al n. 10 del 12/05/2016;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo settembre 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'art. 71 co. 11;
- Inserita la lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016 sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;
- Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati nella circolare 33/2009;
- Corrette le sanzioni per la violazioni dell'art. 80, comma 1, ed eliminate le note all'art. 80, comma 3-bis;
- Corretto il quadro dei trasgressori di cui all'art. 72;
- Inserito un estratto della circolare n. 26 del 12/10/2015 e la nota prot. 19570 del 16/11/2015 sulle modifiche alla sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14;
- Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero (www.lavoro.gov.it – Temi e priorità – Salute e Sicurezza) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali;
- Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell'allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011;
- Inserite note riguardanti l'abrogazione della direttiva Direttiva 89/686/CEE sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del nuovo Regolamento (UE) 2016/425 (LINK ESTERNO)".



PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE AGGIORNATO [CLICCA QUI](#)



NEWS FISCALI

CATASTO, CONTRATTI DI LOCAZIONE, COMPRAVENDITE LEASING ABITATIVO, AGEVOLAZIONI FISCALI: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate, Circolare n.27/E del 13 giugno 2016

Agevolazioni “**prima casa**”, rendita “**imbullonati**”, compravendite, locazioni, leasing abitativo e impianti eolici, fotovoltaici e di risalita. Sono questi i principali argomenti contenuti nella **circolare 13 giugno 2016, n. 27/E** con la quale l’Agenzia delle Entrate ha risposto ai quesiti posti dalla stampa specializzata **in occasione dei 130 anni del Catasto**.



La circolare, suddivisa in 5 sezioni, tratta nel dettaglio i seguenti argomenti:

1. Tematiche catastali

Fabbricati collabenti
 Fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione
 Telefonia mobile e impianti eolici
 Processi di revisione della rendita catastale ex comma 335
 Rendita autonoma per gli “imbullonati”
 Impianti di risalita
 Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali

2. Contratti di locazione

La solidarietà nella registrazione
 Nuova registrazione e ravvedimento operoso
 Proroga tacita del contratto di locazione

3. Compravendite

Mancata vendita dell’immobile entro l’anno
 Trasferimenti immobiliari nell’ambito delle vendite giudiziarie
 Agevolazione “prima casa”
 Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi e impresa di costruzione
 Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi di abitazioni e tipo di contratto

4. Leasing abitativo

Leasing abitativo, quando va verificata l’età
 Detrazione dei canoni di leasing di abitazioni e spese accessorie

5. Detrazioni su ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili

Bonus mobili per casa comprata ristrutturata

UN VADEMECUM SULLA RIFORMA DEL CATASTO E LE NUOVE RENDITE CATASTALI A SEGUITO DELLA CIRCOLARE N. 27/E DEL 13 GIUGNO 2016 E' STATO RISERVATO AI SOCI

PER ASSOCIARTI [CLICCA QUI](#)



TEMATICHE CATASTALI

Fabbricati collabenti

Per tali immobili che riguardano sia abitazioni sia fabbricati produttivi, quando lo stato di fatto non consente comunque l'iscrizione in altra categoria catastale, **risulta attribuibile la destinazione F/2 - Unità collabenti**, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite. Infatti, l'attribuzione della categoria F/2 - Unità collabenti, riguarda **quelle**

costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. Tali costruzioni, ai soli fini dell'identificazione, possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d'uso. Per tali immobili sussiste, quindi, la possibilità e non l'obbligo dell'aggiornamento degli atti catastali.

Con la nota n. 29439 del 2013, la Direzione centrale catasto e cartografia ha precisato che l'attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile.

Fabbricati in corso di costruzione e in corso di definizione

Il Comune ha facoltà di produrre sempre, e quindi anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie F/3 - Unità in corso di costruzione ed F/4 - Unità in corso di definizione, segnalazioni al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Nel primo caso si tratterà di una generica segnalazione del comune finalizzata alla verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. Nel secondo caso invece si tratterà di segnalazioni fondate su elementi concreti concernenti la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie sugli immobili. **Questi rappresentano gli strumenti per il Comune per avviare un'attività di verifica sulle categorie catastali provvisorie F/3 e F/4.**

Telefonia mobile e impianti eolici

Al fine di individuare la corretta trattazione catastale delle due tipologie di installazioni, occorre guardare al nuovo D.Lgs. n. 33 del 2016 che ha modificato l'art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche. Dal momento di applicabilità delle menzionate disposizioni, **ossia dal 1° luglio 2016, gli elementi di rete e le infrastrutture realizzate per le installazioni di telefonia mobile disciplinate dal menzionato art. 86 del Codice delle comunicazioni elettroniche (tra cui, ad esempio, tubature, piloni, cavidotti, pozzi di ispezione, pozzetti, centraline, edifici o accessi a edifici, installazioni di antenne, tralicci e pali) non devono essere presi in considerazione nella determinazione della rendita catastale.**

Per le **strutture di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche**, più che di semplici pali, trattasi di vere e proprie torri, spesso accessibili al loro interno e talvolta dotate di strutture di collegamento verticale. Le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, così come indicato nella circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenzia delle Entrate, **portano ad annoverare le stesse tra le "costruzioni" e, come tali, quindi, da includere nella stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica**. Pertanto, secondo la legge di Stabilità 2016, **a decorrere dal 1° gennaio 2016 per le unità immobiliari in argomento vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale, il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare.**



Revisione della rendita catastale

La revisione della categoria sorge laddove quella originariamente assegnata sia inappropriata rispetto a quella già attribuita ad altre unità aventi medesime caratteristiche. Gli Uffici competenti dell'Agenda delle Entrate svolgono una verifica generalizzata dei classamenti attribuiti a tutte le unità immobiliari ubicate in specifici contesti territoriali (microzone) in cui sia stato riscontrato un anomalo scostamento nei rapporti tra valori medi di mercato e valori medi catastali, in base a sistema di revisione parziale del classamento avviato, su istanza dei comuni, ai sensi dell'art. 1, comma 335, legge n. 311/2004. Tale verifica, con le conseguenti revisioni dei classamenti delle unità immobiliari interessate, è finalizzata a perseguire una maggiore perequazione fiscale immobiliare nell'ambito del contesto territoriale analizzato. **La revisione dei classamenti avviene comparazione con le "unità tipo" che presentano destinazione e caratteristiche analoghe, ovvero con la comparazione con unità già censite aventi analoghe caratteristiche.**

Rendita autonoma per gli imbullonati

La legge di Stabilità 2016 ha previsto la possibilità, da parte degli intestatari catastali degli immobili a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie dei Gruppi D e E, di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti, **al fine di escludere dalla stima "macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo".**

L'Agenda delle Entrate, con circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016, con riferimento agli impianti fotovoltaici, ha precisato che **tra gli elementi da escludere dalla stima rientrano, ad esempio, gli inverter e i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni.** La possibilità di presentare atti di aggiornamento per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti **sussiste sia per gli impianti fotovoltaici autonomamente censiti in catasto nella categoria D/1 - Opifici, sia per gli impianti fotovoltaici costituenti pertinenza di unità immobiliari a destinazione diversa comunque censite nelle categorie dei Gruppi D e E.**

Quanto alla **dichiarazione in catasto delle nuove realizzazioni**, occorre preliminarmente osservare che, di norma, un qualsiasi cespite immobiliare, costituito dall'area, dal lastrico solare o dal tetto su cui si erge l'impianto produttivo di energia è dichiarato in catasto come unità immobiliare indipendente quando ordinariamente si riscontra per lo stesso autonomia funzionale e reddituale. L'autonomia reddituale, per tali impianti è ordinariamente verificata, l'autonomia funzionale va tecnicamente riscontrata.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti immobiliari oggetto di stima, il suolo (quando trattasi di impianti a terra), **ovvero l'elemento strutturale** (solaio, copertura) **su cui sono ancorati i pannelli fotovoltaici** (quando trattasi di impianti realizzati su costruzioni), **gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc., posti all'interno del perimetro dell'unità immobiliare.**

Con specifico riferimento alle installazioni fotovoltaiche realizzate su edifici e su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari si precisa che **non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Laddove tali installazioni siano pertinenze di unità immobiliari a destinazione speciale e particolare, censite al catasto edilizio urbano nelle categorie dei Gruppi D e E, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge di Stabilità 2016 e alla luce delle precisazioni fornite con la citata circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 dell'Agenda delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, sussiste l'obbligo di dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell'unità immobiliare di cui risulta pertinenza, allorché le componenti immobiliari rilevanti ai**



fini della stima catastale di tale impianto ne incrementano il valore capitale di una percentuale pari al 15%.

Impianti di risalita

La legge di Stabilità 2016 ha innovato solo i criteri di stima catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare censibili nelle categorie dei Gruppi D e E, tra cui sono compresi gli impianti di risalita come funi, carrelli, sospensioni, cabine e motori. Ne consegue che rimangono immutate le modalità di censimento in catasto delle stesse, anche in merito alla attribuzione della corretta categoria catastale.

Accatastamento unico e unione di fatto ai fini fiscali

Non è sufficiente richiedere ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Entrate solo l'inserimento di un'apposita annotazione negli atti catastali, senza che siano state presentate le dichiarazioni di variazione. Questo perché di norma, **non è ammissibile la fusione di unità immobiliari, anche se contigue, quando per ciascuna di esse sia riscontrata l'autonomia funzionale e reddituale**, e ciò indipendentemente dalla titolarità di tali unità. Tuttavia, **se a seguito di interventi edilizi vengono meno i menzionati requisiti di autonomia, pur essendo preclusa la possibilità di fondere in un'unica unità immobiliare i due originari cespiti in presenza di distinta titolarità, per dare evidenza negli archivi catastali dell'unione di fatto ai fini fiscali delle eventuali diverse porzioni autonomamente censite, è necessario presentare due distinte ed articolate dichiarazioni di variazione, che devono contenere anche la rappresentazione, nelle planimetrie di ciascuna porzione, dell'intera unità immobiliare.**

CONTRATTI DI LOCAZIONE

La solidarietà nella registrazione

La legge di Stabilità 2016 che ha **introdotto l'obbligo, per il solo proprietario, di registrare il contratto di locazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della sua stipula**, ha natura civilistica; poiché non è mutata la disciplina dell'imposta di registro, **l'obbligo di richiedere la registrazione e di pagare la relativa**

imposta resta in capo alle parti contraenti (quindi, locatore e conduttore) ovvero all'eventuale agente immobiliare intervenuto per la conclusione del contratto

Nuova registrazione e ravvedimento operoso

Come chiarito, le modifiche normative introdotte con la legge di stabilità 2016 non hanno innovato la disciplina prevista, ai fini fiscali, per la registrazione dei contratti di locazione e, dunque, **non risulta innovata la disciplina sanzionatoria da applicare in caso di omessa/tardiva registrazione del contratto di locazione.**

Pertanto, le sanzioni previste dall'articolo 69 del TUR (dal 120 al 240 per cento dell'imposta dovuta o dal 60 al 120 per cento dell'imposta dovuta, con un minimo di 200 euro, se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni) trovano applicazione nei confronti dei soggetti obbligati alla registrazione, ai sensi dell'articolo 10 del TUR. **Tali soggetti possono avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'articolo 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, qualora ne ricorrano le condizioni.**

Proroga tacita del contratto di locazione

La proroga, anche non scritta, del contratto di locazione deve essere comunicata in ogni caso all'Agenzia delle Entrate con il modello Rli, entro trenta giorni dall'evento e dopo aver pagato l'eventuale relativa imposta. Il modello va inviato tramite i servizi telematici o presentato all'ufficio delle Entrate presso il quale è stato registrato il contratto di locazione.



COMPRAVENDITE

Mancata vendita dell'immobile entro l'anno

Nell'ipotesi di inottemperanza dell'obbligo di alienazione dell'immobile pre-posseduto entro un anno dall'acquisto del nuovo, con l'agevolazione "prima casa", **il contribuente può avvalersi delle procedure descritte nelle risoluzioni nn. 105/2011 e 112/2012, con le quali l'Agenzia ha indicato le modalità per comunicare l'impossibilità di assolvere agli impegni assunti al momento**

dell'acquisto della "prima casa di abitazione" ed evitare l'applicazione della sanzione amministrativa, o corrisponderla in misura ridotta, beneficiando dell'istituto del ravvedimento operoso (i termini per stabilire la diversa entità della riduzione decorrono dal giorno in cui si è verificata la decadenza dall'agevolazione fruita per il nuovo acquisto, cioè dal giorno in cui matura l'anno dalla stipula dell'atto).

Trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie

Analogamente a quanto previsto in materia di "prima casa", anche **in caso di mancato trasferimento entro due anni dell'immobile acquisito nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione** (articolo 16 del DL 18/2016), **il contribuente che si trova nella condizione di non poter o voler rispettare l'impegno assunto, può rivolgere apposita istanza all'ufficio dell'Agenzia delle entrate, secondo le procedure previste dalle risoluzioni 102 e 115 del 2012, e ottenere la riliquidazione dell'imposta in misura ordinaria e dei relativi interessi.** Così come, nel caso trascorrono i due anni e si realizzi la decadenza dall'agevolazione fruita, può avvalersi del ravvedimento operoso, presentando apposita istanza all'ufficio delle Entrate presso il quale è stato registrato l'atto.

Agevolazione "prima casa"

Il contribuente già proprietario nel comune di una abitazione **non acquistata con l'agevolazione "prima casa", non può comprare una nuova casa nello stesso comune beneficiando del bonus, anche se s'impegna a vendere entro un anno l'immobile pre-posseduto.** Così facendo contravverrebbe alla condizione stabilita dalla lettera b) della Nota II-bis) del Dpr 131/1986, che impone all'acquirente di dichiarare di non possedere, in via esclusiva o in comunione con il coniuge, altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile da acquistare.

Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi e impresa di costruzione

Il comma 1 dell'art. 21 del DL n. 133/2014, nella formulazione modificata in fase di conversione in legge, riconosce l'incentivo per l'acquisto di abitazioni di nuova costruzione, in classe energetica A o B, acquistate per essere date in locazione per almeno otto anni, che godono dell'incentivo fiscale consistente nella deduzione del 20% del costo di acquisto o di costruzione, non devono essere obbligatoriamente cedute "da imprese di costruzione e da cooperative edilizie": l'attuale norma non pone alcun vincolo alla qualifica del cedente.

Sul tema, neanche il DM attuativo dell'8 settembre 2015 ha imposto una specifica qualifica in capo al cedente, **cosicché si può ritenere che il beneficio è riconosciuto a prescindere dal soggetto cedente l'unità immobiliare.**

Deduzione su acquisto e locazione a canoni bassi di abitazioni e tipo di contratto

La norma comprende tutti i contratti di locazione che hanno una durata di almeno otto anni. Rientrano anche i contratti che prevedono la proroga, stipulati per quattro anni rinnovabili.

LEASING ABITATIVO

Leasing abitativo, quando va verificata l'età

Detrazione dei canoni di leasing di abitazioni e spese accessorie

Come previsto dal comma 82, della legge di Stabilità 2016, **si riconosce la detrazione nella misura del 19 per cento delle spese**



sostenute in relazione ai contratti di leasing abitativo, alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari, nonché per quanto pagato a fronte dell'esercizio dell'opzione finale per il riscatto dell'immobile.

La detrazione dall'imposta lorda dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto è concessa ai contribuenti che possiedono "un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro".

Tale condizione non è richiesta per l'intera durata del contratto di locazione finanziaria e, pertanto, l'agevolazione, come risulta dalla relazione tecnica, può essere fruita anche se nel corso di vigenza del contratto il conduttore risulti titolare di un maggior reddito.

Ai fini della verifica reddituale deve essere assunto il reddito complessivo come definito ai sensi dell'articolo 8 del TUIR. L'importo massimo su cui calcolare la detrazione in parola è **diverso in relazione all'età**. In particolare:

- **per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere 8.000 euro e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell'immobile di 20.000 euro;**
- **i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, 4.000 euro per i canoni e oneri accessori e 10.000 euro per il prezzo di riscatto.**

Anche il requisito anagrafico, così come quello reddituale, rileva solo al momento della stipula del contratto.

La detrazione del 19 per cento di cui all'articolo 15 del TUIR è riconosciuta sui "canoni e i relativi oneri accessori" pattuiti nel contratto di leasing abitativo ed è subordinata all'effettivo pagamento degli stessi da parte dell'utilizzatore, attestato dall'ente concedente.

Con riferimento agli oneri accessori si precisa che, analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, **non sono detraibili gli oneri sostenuti per l'eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili.**

Ugualmente, non sono riconosciuti gli eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l'individuazione ed il reperimento dell'immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa. Vi rientrano, invece, i costi di stipula del contratto di leasing.

DETRAZIONI SU RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, BONUS MOBILI

Bonus mobili per casa comprata ristrutturata

A conferma di quanto chiarito con la circolare 29/E del 2013, tra gli interventi edilizi, che costituiscono il presupposto per usufruire anche del bonus per l'acquisto di mobili di arredo e grandi elettrodomestici, **rientrano anche gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione**

immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile.

Beni significativi solo per consumatori finali

La disciplina dei "beni significativi" (Iva al 10% fino a concorrenza del valore dell'intervento di recupero) è riservata ai consumatori finali della prestazione, **non può trovare applicazione nei rapporti tra soggetti passivi d'imposta** (è confermato quanto sostenuto con le circolari 71/2000 e 37/2015).

PER SCARICARE LA CIRCOLARE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE [CLICCA QUI](#)



AGENZIA DELLE ENTRATE : COMUNICAZIONI IN ARRIVO PER POSSIBILI ERRORI O DIMENTICANZE NEI REDDITI DICHIARATI PER IL 2012

Con il **Comunicato Stampa del 24 giugno 2016** l'Agenzia delle Entrate informa che sono 100mila le comunicazioni in arrivo nei prossimi giorni, via pec o via posta ordinaria, per informare i cittadini su **possibili errori o dimenticanze nei redditi dichiarati per il 2012** e consentire loro di "correggere il tiro" dialogando con le Entrate. Chi troverà la comunicazione ha **due strade**:

- se ritiene di avere le carte in regola potrà mettersi in contatto con l'Agenzia ed evitare che l'anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio
- se invece ha ragione il Fisco, il contribuente potrà regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione con le sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso.

PER TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI CLICCA QUI

AL VIA LA FATTURA ELETTRONICA PER TUTTI



E' disponibile, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la prima versione dell'applicazione web **gratuita** **"FATTURE E CORRISPETTIVI"** con la quale i contribuenti possono generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (Dlgs n. 127/2015). L'applicazione è rivolta a tutte le imprese, gli artigiani e i professionisti, che possono utilizzarla sia nel caso di fatture destinate a privati (b2b, ossia *business to business*), che per quelle indirizzate alla pubblica amministrazione.

«Fatture e corrispettivi» offre servizi per:

- generare, trasmettere e conservare le fatture elettroniche (verso PA e verso clienti privati)
- trasmettere i dati delle fatture (emesse e ricevute) all'Agenzia delle entrate
- memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi
- censire e attivare i dispositivi, ottenere i certificati da inserire negli stessi, per la memorizzazione e trasmissione telematica sicura dei dati dei corrispettivi

Ricordiamo che:

- dal **1 gennaio 2017** sarà possibile trasmettere tramite il **Sistema di Interscambio**:
 - ✓ le **fatture ai clienti privati** (oggi il Sistema di Interscambio è disponibile solo per le fatture destinate alla Pubblica Amministrazione). Nella sezione alla tua destra trovi, in bozza, la documentazione tecnica delle regole e degli strumenti relativi al processo
 - ✓ i **dati delle fatture** attive e passive da trasmettere all'Agenzia

- dal **1 gennaio 2017** sarà possibile **memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia i dati dei corrispettivi** (la nuova modalità è obbligatoria per i corrispettivi generati tramite **Vending Machine – Distributori Automatici**). Le funzionalità per il censimento, il rilascio dei certificati e l’attivazione dei dispositivi sono già disponibili a partire dal mese di luglio.

Per utilizzare questi servizi è necessario essere autenticati ai **servizi telematici** dell’Agenzia (Entratel o Fisconline) o al Sistema pubblico di identità digitale (Spid).

PER MAGGIORI INFORMAZIONI [CLICCA QUI](#)


DOPO DI NOI : DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE



E’ stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2016, la legge 112 del 22 giugno 2016 **“Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”** Il provvedimento, comunemente noto come legge **“DOPO**

DI NOI”, è volto a tutelare le persone con gravi disabilità che sono prive di un sostegno familiare, attraverso la concessione di maggiori agevolazioni fiscali e l’estensione di specifiche esenzioni

dall’imposta di successione e donazione ai negozi giuridici, tra cui il trust, istituiti in favore di soggetti affetti da disabilità grave.



L’ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

La legge n. 112 del 22 giugno 2016, oltre a disciplinare le misure di assistenza, cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave, così come definite dall’articolo 3, comma 3, legge 104/1992, prevede una serie di agevolazioni di natura fiscale.

In primo luogo, l’ambito soggettivo riguarda coloro i quali presentano una menomazione, fisica o sensoriale, che ne ha ridotto l’autonomia personale, “in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità”.

Più nel dettaglio, la legge è mirata a tutelare gli interessi delle persone con disabilità grave che sono prive del sostegno familiare, perché mancanti entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale.

Secondo i dati forniti dall’Istat, le disposizioni in argomento dovrebbero riguardare una platea di beneficiari variabile tra i 100mila e i 150mila soggetti.

Per quanto attiene l’ambito oggettivo, l’articolo 1, comma 3, della legge 112/2016 nel testo successivo alle modifiche apportate nel corso dell’esame in Senato, disciplina le misure finalizzate ad agevolare:

- **le erogazioni da parte di soggetti privati**



- **la stipula di polizze assicurative**
- **la costituzione di TRUST, di vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-TER del codice civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di Onlus (a condizione che questa operi prevalentemente nel settore della beneficenza).**

Le esenzioni per i negozi giuridici destinati in favore di disabili gravi

L'articolo 6, il cui ambito oggettivo è stato ampiamente integrato nel corso dell'esame parlamentare, prevede un'esenzione totale dall'imposta di successione e donazione per i beni e diritti conferiti in TRUST, ovvero gravati da vincoli di destinazione ovvero destinati a fondi speciali in favore delle persone con disabilità gravi.

Al contempo, ai trasferimenti di beni e diritti in TRUST istituiti ai medesimi scopi, le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Sono tuttavia molteplici le condizioni affinché le esenzioni si realizzino, prima, fra tutte, che il negozio giuridico persegua come finalità esclusiva – da indicare espressamente nell'atto – l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza di uno o più disabili gravi beneficiari.

Le ulteriori condizioni, che devono sussistere congiuntamente per fruire delle esenzioni e delle agevolazioni, riguardano il contenuto del negozio giuridico, che deve:

- 1. essere stipulato per atto pubblico**
- 2. identificare in modo univoco i soggetti coinvolti e i relativi compiti, descrivere le funzionalità e i bisogni delle persone con disabilità grave in favore delle quali il negozio è istituito, indicare le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni di tali soggetti**
- 3. individuare gli obblighi di gestione e le modalità di rendicontazione del TRUSTEE (o del gestore o del fiduciario)**
- 4. indicare come beneficiari esclusivamente persone con disabilità grave**
- 5. destinare i beni esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali**
- 6. determinare il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte a carico del TRUSTEE (o del gestore o del fiduciario).**

Inoltre, è obbligatorio che il negozio giuridico stabilisca il termine del TRUST o del vincolo di destinazione o del fondo speciale, che deve coincidere con la data di morte del beneficiario e che definisca le finalità del patrimonio residuo.

A tal riguardo, è previsto che, in ipotesi di preminenza del beneficiario, rispetto ai soggetti che hanno stipulato il negozio giuridico, i trasferimenti di beni e di diritti reali in favore di tali soggetti godano anch'essi dell'esenzione dall'imposta di successione e donazione e dell'applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Nella diversa ipotesi in cui detti beni e diritti siano trasferiti a soggetti diversi da quelli che hanno istituito il negozio, le imposte sono dovute in misura piena e la base imponibile dovrà essere calcolata facendo riferimento all'eventuale rapporto di parentela o di coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo.

Inoltre, tutti gli atti, i documenti, le istanze, i contratti e le copie dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni posti in essere o richiesti dal TRUST (o dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione) saranno esenti anche da imposta di bollo.

Nello spirito della legge, è previsto, infine, che, a decorrere dal periodo d'imposta 2016, siano deducibili dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica), le erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei TRUST o dei fondi/vincoli in esame, entro il duplice limite del 20% del reddito complessivo dichiarato fino e di 100mila euro l'anno.

Ulteriori agevolazioni fiscali

L'articolo 5 della legge eleva il limite di detrazione da Irpef da 530 a 750 euro per le polizze assicurative aventi a oggetto il rischio morte, a condizione che siano destinate alla tutela delle persone con disabilità grave, così come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

Entrata in vigore

Per espressa previsione normativa, le agevolazioni previste dalla legge n. 112 entreranno in vigore a decorrere dal **1° gennaio 2017**, salvo le agevolazioni in termini di deducibilità fiscale, che entrano in vigore già dal periodo d'imposta 2016.

Le modalità attuative sono demandate a un apposito decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze da emanare, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

[PER SCARICARE IL TESTO DI LEGGE CLICCA QUI](#)

PRIMA CASA, IMMOBILI DI LUSSO, IVA E IMPOSTA DI REGISTRO. LE NUOVE REGOLE



Le imposte sui trasferimenti immobiliari e i benefici relativi alla prima casa sono disciplinati dal dpr 131/1986; la legge di Stabilità 2016 (legge 208/2015) ha introdotto alcune modifiche e le ultime circolari dell'Agenzia delle Entrate hanno chiarito alcuni aspetti più particolari (circolare 12/E/2016, circolare 27/E/2016).



I requisiti per le agevolazioni prima casa

Per fruire delle agevolazioni prima casa ci sono una serie di requisiti da soddisfare:

- ✓ **l'immobile non deve essere classificabile come "immobile di lusso"**
- ✓ **l'immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto la propria residenza** o se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività ovvero, se trasferito all'estero per ragioni di lavoro, in quello in cui ha sede o esercita l'attività il soggetto da cui dipende ovvero, nel caso in cui l'acquirente sia cittadino italiano emigrato all'estero, che l'immobile sia acquisito come prima casa sul territorio italiano. La dichiarazione di voler stabilire la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato deve essere resa, a pena di decadenza, dall'acquirente nell'atto di acquisto
- ✓ **nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare.**



✓ **nell'atto di acquisto l'acquirente deve dichiarare di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni prima casa.**

In merito., la legge di Stabilità 2016 ha introdotto una novità sui requisiti, prevedendo che l'agevolazione prima casa possa applicarsi anche agli acquirenti che già posseggono una prima casa, a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto.

Come si classificano le abitazione di lusso

L'art. 33 del dlgs 175/2014 ha modificato i criteri per individuare le case di abitazione per le quali è possibile usufruire dell'agevolazione "prima casa" ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta di registro.

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione, agli atti di trasferimento o di costituzione di diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

cat. A/1 – abitazioni di tipo signorile

cat. A/8 – abitazioni in ville

cat. A/9 – castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici

L'applicazione dell'agevolazione prima casa è, dunque, vincolata alla categoria catastale dell'immobile, non assumendo più alcun rilievo, ai fini dell'individuazione delle case di abitazione oggetto dell'agevolazione, le caratteristiche previste dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 2 agosto 1969, che contraddistinguono gli immobili di lusso.

Agevolazioni prima casa dopo la legge di Stabilità 2016

La legge di Stabilità 2016 ha ampliato il bacino di utenza per usufruire dell'agevolazione prima casa: sono agevolati, infatti, anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito n.4, ossia quello relativo al non possesso di altro immobile su territorio nazionale già acquistato con le agevolazioni prima casa. La condizione è che qualora l'acquirente sia già in possesso di un immobile per il quale ha già goduto del beneficio prima casa, lo alieni entro un anno dalla stipula dell'atto di compravendita.

Immobili soggetti a imposta di registro

La cessione di abitazioni effettuata da privati, ossia da soggetti non esercenti attività d'impresa, comporta l'applicazione a carico dell'acquirente delle seguenti imposte indirette:

imposta di registro

imposta ipotecaria

imposta catastali

In linea generale, la base imponibile dell'imposta di registro è costituita dall'importo di compravendita che risulta nell'atto di acquisto. Tuttavia è possibile ricorrere al cosiddetto regime "prezzo-valore" (legge 266/2005), ossia determinare l'imposta non sul prezzo di compravendita, bensì sul valore catastale (che generalmente è più basso del prezzo di acquisto), qualora l'acquirente dichiari tale volontà nell'atto di compravendita.

L'imposta di registro varia a seconda che l'acquirente sia in possesso o meno dei requisiti per accedere al beneficio prima casa.

Imposte senza agevolazioni prima casa

Le imposte ordinarie (qualora l'acquirente non possieda i requisiti per accedere al beneficio prima casa) sono le seguenti:

l'imposta di registro è pari al 9%, con importo minimo di 1.000 euro

l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa pari a 50 euro

l'imposta catastale è dovuta in misura fissa pari a 50 euro



Imposte con agevolazioni prima casa

Qualora ricorrano le condizioni per accedere al beneficio prima casa, le imposte agevolate sono le seguenti: l'imposta di registro è pari al 2%, con importo minimo pari a 1.000 euro

l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa pari a 50 euro

l'imposta catastale è dovuta in misura fissa pari a 50 euro

Tale disciplina agevolativa si applica anche per l'atto di acquisto, se anche con atto separato, delle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantine), C/6 (garages) e C/7 (tettoie), nella misura massima di una pertinenza per ciascuna categoria.

Cessioni in regime IVA

In generale i trasferimenti di immobili residenziali sono soggetti a IVA se l'impresa è qualificata come costruttrice o ristrutturatrice; in caso, invece, di imprese cedenti diverse da quella costruttrice/ristrutturatrice si applica l'imposta di registro.

Il regime fiscale dei trasferimenti di unità abitative da parte di impresa costruttrice/ristrutturatrice può essere: IVA obbligatoria: in caso di cessioni effettuate da imprese costruttrici, o da quelle che vi hanno effettuato interventi di recupero (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia ed urbanistica), entro 5 anni dall'ultimazione dei lavori

IVA su opzione: in caso di cessioni effettuate da imprese costruttrici, dopo 5 anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione o cessioni di alloggi sociali effettuate da qualsiasi impresa IVA su opzione (tale opzione deve essere manifestata dal venditore nell'atto)

Imposte in regime IVA prima casa

In caso di trasferimento soggetto a IVA e qualora l'acquirente abbia i requisiti per accedere ai benefici prima casa, si applicano le seguenti imposte:

l'IVA è pari al 4% dell'importo di compravendita (non è applicabile il meccanismo del "prezzo-valore")

l'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

l'imposta catastale è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

Imposte in regime IVA per immobile non di lusso senza requisiti prima casa

In caso di trasferimento soggetto a IVA e qualora l'acquirente abbia i requisiti per accedere ai benefici prima casa, si applicano le seguenti imposte:

l'IVA è pari al 10% dell'importo di compravendita (non è applicabile il meccanismo del "prezzo-valore")

l'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

l'imposta catastale è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

Imposte in regime IVA per immobile di lusso

In caso di trasferimento soggetto a IVA e qualora l'acquirente abbia i requisiti per accedere ai benefici prima casa, si applicano le seguenti imposte:

l'IVA è pari al 22% dell'importo di compravendita (non è applicabile il meccanismo del "prezzo-valore")

l'imposta di registro è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

l'imposta ipotecaria è dovuta in misura fissa pari a 200 euro

l'imposta catastale è dovuta in misura fissa pari a 200 euro



CANONE TV IN BOLLETTA: NUOVI CHIARIMENTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Agenzia delle Entrate, Circolare n.29/E del 21 giugno 2016

L'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti sul pagamento del canone Tv, con particolare riguardo all'individuazione delle utenze addebitabili e alla determinazione degli importi, in modo da consentire ad Acquirente unico Spa di fornire, alle imprese elettriche, le informazioni necessarie al pagamento.

Utenze addebitabili: Sono individuate dall'articolo 3 del Regolamento adottato con decreto 94 del 13 maggio scorso del Mise di concerto con il Mef. Come è noto, l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica fa presumere la detenzione di un apparecchio televisivo, che costituisce presupposto dell'obbligo di pagamento del canone.

La circolare, al riguardo, precisa che le utenze sono individuate o direttamente dai contratti della tipologia "clienti residenti", in base alla residenza dichiarata dai contribuenti, oppure dai contratti della tipologia "altri clienti domestici", le cui informazioni sono disponibili nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria in sede di allineamento delle banche dati (articolo 2 del Regolamento).

Il canone è dovuto una sola volta in relazione a più apparecchi televisivi detenuti da soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica. Di conseguenza, in caso di più utenze residenziali, l'addebito avverrà su una sola fornitura. Se la coincidenza si verifica per due o più contratti rientranti, uno nei "clienti residenti", l'altro negli "altri clienti domestici", il canone sarà addebitato sull'utenza di residenza.

La voltura non comporta particolari variazioni, se non la disattivazione di un'utenza e l'attivazione di una nuova. Anche la voltura mortis causa non ha conseguenze sul canone da riscuotere, salvo che il nuovo codice fiscale entrante non abbia già un'utenza addebitabile.

La fase di avvio del nuovo sistema di riscossione prevede che nella prima fattura successiva al 1° luglio 2016 siano cumulativamente addebitate le sette rate scadute. Pertanto, in sede di prima applicazione, costituiscono utenze addebitabili solo quelle che risultino residenziali e attive in data 1° luglio 2016.

Importi da addebitare

Il canone Tv è di 100 euro annui: Per gli utenti di energia elettrica residenziale, **il pagamento avviene in dieci rate mensili**, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica successive alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio a ottobre.

Ai fini dell'addebito, si tiene conto della dichiarazione sostitutiva per superare la presunzione di detenzione dell'apparecchio tv o per comunicare la sussistenza di altra utenza elettrica residenziale sulla quale è dovuto il canone. La circolare contiene specifiche tabelle esplicative che indicano, caso per caso, gli importi dovuti per il 2016.

Dichiarazioni sostitutive: Il contribuente che ha dichiarato all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposito modello, la sussistenza di altra utenza elettrica pagante, non dovrà pagare alcun canone.

Un apposito punto della circolare (3.3.1.) chiarisce, infine, in quali casi e in che misura è dovuto il canone dai contribuenti che hanno presentato la dichiarazione di non detenzione, in ragione della data di attivazione dell'utenza e di quella di presentazione della dichiarazione stessa.

DETRAZIONI 50% E 65% E BONUS ARREDI: TUTTE LE FAQ DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

È attivo il sito web www.casa.governo.it, curato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che raccoglie tutte le informazioni, le guide e i materiali illustrativi utili per orientarsi tra le misure fiscali per l'acquisto della casa, la ristrutturazione o l'arredo. **E' attivo inoltre un servizio di risposte ai tanti quesiti che vengono posti dai cittadini e dai professionisti.**

PER CONSULTARE LE FAQ [CLICCA QUI](#)

BONUS RISTRUTTURAZIONI: DECESSO DEL CONDUTTORE



La detrazione dall'Irpef per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche il conduttore detentore dell'immobile che può accedere al beneficio fiscale, a ricorrere delle condizioni previste dalla normativa fiscale (circolare 57/E del 1998). **In caso di decesso dell'aveute diritto, la fruizione dell'agevolazione fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.** Conseguentemente, l'erede del conduttore che subentra nella titolarità del contratto di locazione e conserva la detenzione materiale e diretta del bene potrà portare in detrazione le rate residue (circolare 13/E del 2013).

ANCHE GLI STUDI PROFESSIONALI BENEFICIARI DELL'INCENTIVO "GIOVANI GENITORI"

Il Ministero del Lavoro con interpello n.16/2016 ha fornito chiarimenti in merito alla concessione dell'incentivo "giovani genitori", previsto dall'art. 2, comma 1, del Decreto ministeriale 19 novembre 2010, **anche in favore degli studi professionali.** L'incentivo, del valore massimo di **5.000 euro** per ogni assunzione e fino al limite di cinque per singola impresa o società cooperativa, è riconosciuto alle imprese private e alle società cooperative che assumano giovani genitori, precari o disoccupati che non abbiano ancora compiuto 36 anni, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche part-time. Con la locuzione "imprese private" il Ministero estende lo stretto perimetro che la qualifica di imprenditore riveste nel nostro ordinamento. Di conseguenza, il datore di lavoro/imprenditore beneficiario dell'incentivo "giovani genitori" deve essere inteso in senso ampio, ovvero come "qualunque soggetto che svolge attività economica e che sia attivo in un determinato mercato", a prescindere dalla forma giuridica assunta, **ricomprendendo conseguentemente anche gli studi professionali.**



PER SCARICARE L'INTERPELLO [CLICCA QUI](#)



LE NOVITÀ DEL DECRETO BANCHE PER AGEVOLARE E ACCELERARE IL RECUPERO CREDITI



Pubblicato sulla G.U. 02/07/2016, n. 153 la L. 30 giugno 2016, n. 119 di modifica al DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59, **“Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”**, con numerose novità volte ad agevolare e accelerare il recupero crediti nei diversi sistemi (finanziario e privato).

Registro debitori : Tra le novità spicca l’istituzione del **registro digitale dei debitori**. In particolare, l’articolo 3 del decreto prevede che si tenga nota di tutte le procedure esecutive (pignoramenti immobiliari) e concorsuali (fallimenti, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di amministrazione straordinaria) con lo scopo di evidenziare potenziali soggetti che sono a rischio morosità. Il registro si compone di 2 sezioni, una gratuita accessibile da chiunque ed una a pagamento (non per i magistrati) ad accesso limitato.

Tempistiche : La nuova **procedura di recupero dei crediti prevede tempi più brevi rispetto quelli attuali: si passa dai 40 mesi stimati per le esecuzioni immobiliari attraverso procedura giudiziale ai 6-8 mesi**.

Come primo passo, si è provveduto a ridurre il tempo che viene concesso al debitore per proporre opposizione agli atti dell’esecuzione forzata notificato dalla banca, attualmente fissato dal codice di procedura civile a 20 giorni. Da sottolineare che tale termine riguarda solo le opposizioni aventi ad oggetto irregolarità formali; per quelle sostanziali non vi sono scadenze fissate per legge.

Per rendere più celeri le procedure fallimentari, viene introdotta inoltre la possibilità di svolgere le udienze e le adunanze dei creditori in modalità telematica. In più il curatore potrà essere revocato nel caso in cui non rispetti i termini fissati per la procedura.

Decreti ingiuntivi: È stato poi disposto che **i decreti ingiuntivi notificati dalle banche siano provvisoriamente esecutivi per le somme non contestate**, autorizzando l’istituto di credito a procedere direttamente all’esecuzione forzata dopo aver semplicemente notificato il provvedimento di ingiunzione, anche se il debitore si è rivolto al tribunale per contestare il credito.

Esecuzioni forzate e aste: Per favorire la circolazione dei beni immobili, in caso di vendita forzata della casa pignorata, di partecipare alle aste acquisendo gli immobili attraverso società immobiliari appartenenti allo stesso gruppo. Queste potranno poi rivenderlo sul mercato a condizioni migliori.

EQUITALIA: ARRIVA L'APP PER PAGARE LE CARTELLE E SOSPENDERE LA RISCOSSIONE



Equiclick è una nuova applicazione di Equitalia finalizzata a rendere più diretto il rapporto con i cittadini, migliorare e semplificare le procedure e i servizi offerti. L'app è stata sviluppata per smartphone e tablet e consente di avere sempre sotto controllo la propria situazione, pagare cartelle e avvisi, ma anche sospendere la riscossione, rateizzare il debito e individuare lo sportello più vicino.

L'applicazione è composta da due aree, una accessibile senza password o credenziali, destinata a fornire una serie di servizi (come "paga online", per saldare cartelle e avvisi utilizzando carta di credito o prepagata; 'trova lo sportello', si può individuare rapidamente l'ufficio di Equitalia più vicino, anche con gli orari di apertura al pubblico, ecc.) e l'altra riservata, accessibile solo con le credenziali personali (come codice fiscale, password e pin forniti dall'Agenzia delle Entrate).

Nell'area riservata, si potrà verificare in tempo reale la propria situazione personale con Equitalia, così come selezionare i documenti che si vogliono pagare, generare il codice del bollettino Rav con l'importo aggiornato e saldare i debiti. È possibile inoltre, sempre dall'area personale, consultare **la lista delle cartelle rateizzabili, richiedere il piano di rientro e iniziare subito a pagare le rate, se si desidera, potendo memorizzare le scadenze sul calendario del proprio smartphone o tablet.** Infine, per chi ritiene di non dover pagare le somme richieste, è possibile inviare domanda di sospensione della riscossione in attesa delle verifiche dell'ente creditore. Per facilitare l'utilizzo di Equiclick è disponibile sul canale YouTube di Equitalia il tutorial per illustrare le funzioni e i servizi dell'app.

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO MAGGIO 2016



Nel mese di **maggio 2016**, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi, si attesta sul valore di **99,7**, aumentando dello 0,1 rispetto al mese precedente e diminuendo dello 0,4 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente. Di conseguenza, il coefficiente per rivalutare il trattamento di fine rapporto (TFR) accantonato al 30 aprile 2016, spettante ad un dipendente che cessa il proprio rapporto di lavoro nel periodo che va dal 15/05/2016 al 14/06/2016 è pari a 0,625000%.



SENTENZE

INVIO DICHIARAZIONE DEI REDDITI: IL RITARDO RICADE SUL CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11832 del 9 giugno 2016



Molti contribuenti si affidano alla figura professionale del commercialista per il completamento della dichiarazione dei redditi, incaricando costui del relativo invio all'Agenzia delle Entrate. Se il commercialista, però, non invia la suddetta dichiarazione o agisce in ritardo, la colpa ricadrà sul cliente. Quest'ultimo sarà l'unico tenuto a rispondere del mancato invio o del ritardo, in quanto è gravato dall'obbligo di controllare l'operato del professionista cui si è rivolto. L'assunto è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza in esame. Il contribuente, quindi, se incarica il commercialista

all'adempimento dell'invio telematico, conferendogli apposito mandato, deve provvedere al controllo effettivo che l'atto sia stato adempiuto in modo regolare e soprattutto nei termini previsti. Si sottolinea che grava sul contribuente la prova che il non avvenuto deposito secondo le modalità previste sia attribuito al comportamento dell'incaricato commercialista.

Eventuale esclusione della responsabilità e cancellazione delle multe

Il contribuente è esonerato dalla responsabilità solo se l'errore del commercialista o dell'intermediario abilitato dipenda da un intento fraudolento, ma tale esclusione non è automatica.

Il cliente, infatti, per sottrarsi lecitamente alle sanzioni di natura fiscale deve procedere alla denuncia del professionista e presentare la relativa copia della querela all'Agenzia delle Entrate; solo successivamente sarà possibile il verificarsi della cancellazione delle sanzioni che hanno in un primo momento colpito la sua persona nella qualità di contribuente. Il contribuente può essere punito in quanto sia consapevole del comportamento sanzionato; non si fa riferimento all'esclusivo stato doloso, ma si reputa sufficiente la colpa, ossia, un comportamento qualificabile come negligente.

Un obbligo esclusivamente personale

Gli obblighi di natura tributaria aventi ad oggetto la presentazione della dichiarazione nonché la tenuta delle scritture contabili presentano carattere meramente personale. A tal fine, il conferimento dell'incarico ad un professionista, non indica che tali obblighi siano stati regolarmente assolti. Il punto centrale è rappresentato sempre dal comportamento del contribuente che nel caso di incarico affidato ad altri, deve esercitare un'attività di controllo e di vigilanza, in quanto la sua colpa non viene automaticamente meno. Si configura un'ipotesi di esclusione della responsabilità solo se il professionista con intento fraudolento cerchi di

nascondere il mancato adempimento o neghi l'avvenuta esistenza dell'incarico posto in essere per volontà del cliente. Per escludere ogni profilo di negligenza, bisogna provare di aver controllato l'operato del consulente o di essere stato vittima di un comportamento fraudolento da parte sua.

RAPPORTI DI VICINATO DISTANZE DELLE TUBAZIONI

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 12633 del 17 giugno 2016

In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella relativa alle distanze delle tubazioni (di cui all'art. 889cod. civ.), **trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell'edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la**



coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali.

Ma la deroga al rispetto delle distanze postula l'impossibilità di posizionare, nel caso di specie, altrimenti le tubazioni – attesa la (necessaria) contiguità della unità immobiliari comprese nell'edificio condominiale. Tale presupposto è stato correttamente escluso nella specie in cui, come si è detto, la installazione delle tubazioni a distanza illegale non era dovuta a una situazione strutturale obiettiva dell'edificio ovvero a necessità che rendevano irragionevole il rispetto del distanze ma alla esigenza soggettiva del condomino di rendere commerciabile sul mercato l'immobile.

L'art. 1122 cod. civ., nel testo razione temporis applicabile, disciplina l'ipotesi in cui il condomino, realizzi opere e innovazioni nella proprietà esclusiva, consentendogli l'esercizio dei poteri dominicali sempreché non arrechi pregiudizio alle parti comuni (e comunque nel rispetto dell'altrui proprietà esclusiva del vicino). Il condomino ha il diritto di godere e disporre dell'appartamento, apportandosi modifiche o trasformazioni che ne possano migliorare la utilizzazione, peraltro con il limite di non ledere i diritti degli altri condomini.

RISTRUTTURAZIONE: LE DISTANZE DAL VICINO VANNO RISPETTATE

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12527 del 17 giugno 2016

Con la scusa di una **ristrutturazione**, non si può avvicinare il proprio immobile a quello del vicino violando le distanze minime dal confine previste dalla normativa del codice civile. Tutte le volte, infatti, in cui viene **umentata la volumetria** di un immobile, bisogna valutare se, anche a seguito dei lavori, vengono rispettate le **distanze** dalla proprietà del vicino. A chiarirlo è la Cassazione con la sentenza in esame.





La Corte ricorda che tutte le volte in cui si è in presenza di un **ampliamento volumetrico** non si può parlare né di ristrutturazione, né di ricostruzione, bensì solo di **nuova costruzione**, e in quanto tale deve sottostare alla normativa sulle distanze vigente al momento dell'edificazione. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito l'importante differenza tra ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione. In particolare si ha:

- **ristrutturazione:** quando gli interventi comportano modifiche solo agli spazi interni e, pertanto, lasciano inalterati i componenti essenziali dell'edificio quali i muri perimetrali, le strutture orizzontali e la copertura;
- **ricostruzione:** quando i componenti essenziali dell'edificio preesistente siano venuti meno a causa di un evento naturale o per una volontaria demolizione e l'intervento consista nel loro **esatto ripristino**, senza alcuna variazione rispetto alle originali dimensioni dell'edificio, e in particolare senza aumenti della volumetria;
- **nuova costruzione:** quando, invece, vi sia una variazione delle originarie dimensioni dell'edificio con **aumento della volumetria**.

Solo nel caso di **nuova costruzione**, la regolarità del manufatto dovrà essere valutata anche alla luce del rispetto delle norme sui limiti di distanze tra costruzioni. La ricostruzione dell'immobile non deve costituire quindi un modo per eludere la normativa e consentirne l'edificazione ad una distanza difforme da quella stabilita dalla normativa.

URBANISTICA. REQUISITI DEI VOLUMI TECNICI

Corte di Cassazione, Sez. III, Sentenza n. 22255 del 27 maggio 2016

Per le loro caratteristiche i volumi tecnici non rientrano nel conteggio dell'indice edificatorio, perché non generano carico urbanistico, hanno quale unico scopo quello di migliorare la funzionalità e la salubrità delle costruzioni e sono privi di una propria autonomia funzionale, anche potenziale. **Conseguentemente, restano esclusi da tale novero quegli interventi che assolvono funzioni complementari all'abitazione** (quali quelli di sgombero, le soffitte e gli stenditoi chiusi) **e che vanno dunque computati ai fini del calcolo della volumetria complessiva.**

LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON PUÒ CONCLUDERE CONTRATTI A DISTANZA

Corte di Cassazione, Sez. III Civile, Sentenza n. 12540 del 17 giugno 2016

In caso di contratti per i quali sia prevista per legge la necessaria stipulazione in forma scritta, il requisito di forma è certamente soddisfatto, sia in caso di scambio tra proposta e accettazione scritte sia, a maggior ragione, laddove il consenso sia espresso in tale forma da entrambe le parti in relazione ad un unico documento di comune elaborazione, a nulla rilevando che la sottoscrizione dell'unico documento contrattuale sia eventualmente avvenuta in tempi e luoghi diversi, purché non risulti espressamente revocato il consenso prestato dal precedente sottoscrittore prima della sottoscrizione dell'altro.

I contratti conclusi dalla **pubblica amministrazione richiedono la forma scritta** "ad substantiam" **e devono inoltre di regola essere consacrati in un unico documento**, ad eccezione dell'ipotesi di contratti

conclusi con ditte commerciali, prevista dall'art. 17 del r.d. n. 2240 del 1923, in cui è ammessa la conclusione a distanza, a mezzo di corrispondenza, nella forma di scambio di proposta e accettazione tra assenti: tale requisito di forma è dunque soddisfatto in caso di cd. elaborazione comune del testo contrattuale, e cioè mediante la sottoscrizione di un unico documento contrattuale il cui contenuto sia stato concordato dalle parti, anche laddove la sottoscrizione di tale unico documento non sia contemporanea ma avvenga in tempi e luoghi diversi.

LOCAZIONE: LA PRELAZIONE SPETTA AL CONDUTTORE DELL'IMMOBILE LOCATO ANCHE SE L'OFFERTA IN PRELAZIONE RIGUARDA UNA PLURALITÀ DI IMMOBILI

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 12536 del 17 giugno 2016



Laddove il locatore comunichi al conduttore una concreta offerta di acquisto dell'immobile locato ricevuta da terzi, invitandolo ad esercitare o meno la prelazione ai sensi dell'art. 38 della legge n. 392 del 1978, e la comunicazione sia completa delle indicazioni relative alle condizioni contrattuali e contenga quindi tutti gli elementi necessari per la valutazione della convenienza dell'eventuale esercizio della suddetta prelazione, anche eventualmente con riguardo al solo immobile locato, **questa deve essere esercitata dal conduttore nel termine previsto dalla legge a pena di decadenza**, e ciò **anche laddove l'offerta ricevuta dal locatore si riferisca ad una pluralità di immobili e sia condizionata all'acquisto contestuale di tutti tali immobili**, laddove il conduttore ritenga comunque che la vendita abbia natura cumulativa e non escluda quindi la sua facoltà di esercizio della prelazione stessa, in tal caso eventualmente limitando tale esercizio al solo immobile locato.

TASSAZIONE DELLA CAPARRA PENITENZIALE

Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, Sentenza n. 11307 del 31 maggio 2016

La caparra penitenziale, convenuta con il preliminare di compravendita, trattenuta dal contribuente in seguito al recesso del promissario acquirente, è assoggettabile ad imposizione diretta, in quanto la prestazione principale rimasta ineseguita per sua natura avrebbe generato redditi tassabili per un soggetto privato, con il conseguimento di una plusvalenza ai sensi dell'art. 67 del TUIR (DPR 917/1986).

Quanto al momento in cui la tassazione della caparra deve avvenire la medesima sezione tributaria della Suprema Corte (Sent. n. 15276/2000) ha avuto modo di precisare che la registrazione del contratto preliminare di compravendita non comporta la tassazione proporzionale con l'imposta di registro delle somme costituite a titolo di caparra confirmatoria. La tassazione di tali somme, infatti, compete al momento del loro trasferimento, vale a dire che al verificarsi delle ipotesi di inadempimento contrattuale che legittimano l'appropriazione da parte del prenditore, che fino a quella data rimangono quindi di competenza del debitore.



PRIMA CASA: AGEVOLAZIONI ALLARGATE PER MARITO E MOGLIE

Corte di Cassazione, Sentenza n.13334 del 28 giugno 2016

L'agevolazione prima casa può essere ottenuta, dopo l'acquisto dell'immobile da parte di marito e moglie, in una molteplicità di casi:

1. se entrambi risiedono nel comune dove è ubicata l'abitazione in oggetto;

2. se i due andranno a risiedervi entro 18 mesi dalla data del rogito.

3. se, risiedendo i due coniugi in due comuni diversi:

- a. l'immobile acquistato sia ubicato in uno dei due comuni;
- b. nel tal comune la famiglia abbia la sua residenza;
- c. si tratti di un acquisto compiuto in regime di comunione dei beni.

Questa linea estensiva delle agevolazioni prima casa è stata confermata dalla sentenza in commento, che ha ribadito dei concetti già più volte affermati in sede di giurisprudenza di legittimità.

Per giungere a questo tipo di interpretazione "allargato", la Cassazione ricorre al concetto di residenza della famiglia, definendolo "soggetto autonomo rispetto ai coniugi".

Quindi, una volta provato che la casa oggetto di acquisto agevolato è destinata ad ospitare appunto la "residenza della famiglia", secondo i giudici non avrebbe importanza che uno dei coniugi abbia altrove la propria residenza.

LOCAZIONI: VIETATO L'AUMENTO DEL CANONE OLTRE GLI ADEGUAMENTI ISTAT

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13011 del 23 giugno 2016

In tema di locazioni di immobili ad **uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione che abbia ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, e il conduttore può chiedere la restituzione, entro sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, di quanto versato in eccesso.**

Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nella sentenza in esame.

La vicenda origina dalla domanda proposta dalla locatrice di un immobile ad uso ufficio, volta ad ottenere lo sfratto per morosità nel pagamento di canoni (relativi agli ultimi sei mesi del 2008 e a due mesi del 2009), la risoluzione per grave inadempimento e la conseguente condanna al pagamento del relativo importo. La domanda è accolta in primo grado e confermata dalla Corte d'Appello, mentre il contratto viene dichiarato risolto e la conduttrice condannata al rilascio e al pagamento dei canoni richiesti.

Ciononostante, la conduttrice lamenta, in sede di legittimità, la violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale aveva sbagliato nel considerare nuova in appello, e già nuova in primo grado per essere stata proposta con le note conclusive, la domanda proposta dalla convenuta riguardante la declaratoria di inefficacia dell'aumento del canone effettuato unilateralmente dalla locatrice nel corso del rapporto. Questo, in violazione dell'art. 32, l. n. 392 del 1978, sarebbe stato anche ben superiore agli adeguamenti Istat.

I giudici precisano che le argomentazioni volte a sostenere la prospettazione della illegittimità dell'aumento del canone già in primo grado al fine di negare carattere di novità al motivo di appello, diventano irrilevanti alla luce della decisione delle Sezioni Unite n. 26243 del 2014.

Secondo quanto stabilito dal Collegio, infatti, la domanda di accertamento della nullità di un negozio proposta per la prima volta in appello è inammissibile ex art. 345, primo comma, cod. proc. civ., salva la possibilità per il giudice del gravame (obbligato comunque a rilevare di ufficio ogni possibile causa di nullità, ferma la sua necessaria indicazione alle parti ai sensi dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.) di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata dall'appellante, giusto il secondo comma del citato art. 345, principio che opera anche riguardo alle controversie in materia di locazione. Nel caso di specie si verte proprio in un'ipotesi di nullità del negozio, posto che secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di legittimità, in tema di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ogni pattuizione avente ad oggetto non già l'aggiornamento del corrispettivo ai sensi dell'art. 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, ma veri e propri aumenti del canone, deve ritenersi nulla ex art. 79, primo comma, della stessa legge, in quanto diretta ad attribuire al locatore un canone più elevato rispetto a quello legislativamente previsto, senza che il conduttore possa, neanche nel corso del rapporto, e non soltanto in sede di conclusione del contratto, rinunciare al proprio diritto di non corrispondere aumenti non dovuti.


Tale nullità opera anche per le pattuizioni che intervengono nel corso del rapporto: infatti, il diritto a non erogare somme in misura eccedente il canone legalmente dovuto sorge al momento della conclusione del contratto, persiste durante tutto il corso del rapporto, e può essere fatto valere, in virtù di espressa disposizione legislativa, dopo la riconsegna dell'immobile locato, entro il termine di decadenza di sei mesi.

Pertanto, il primo motivo di ricorso va accolto e consegue l'assorbimento del secondo motivo che era stato avanzato dalla ricorrente

MODIFICHE ALL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO CENTRALIZZATO. CHI ACQUISTA DOPO LA DELIBERA PUÒ FAR VALERE LA VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Corte di Cassazione Sentenza n.12235 del 14 giugno 2016

In sede di condominio, chi è diventato condomino soltanto dopo il passaggio dal riscaldamento centralizzato agli impianti autonomi può far annullare la delibera adottata dall'assemblea laddove contraria al regolamento. E ciò perché non si può ritenere che l'acquirente, in questo modo, deve accettare le modifiche agli impianti e debba vedersi preclusa l'azione di nullità quando allega un interesse ad accertare l'invalidità della decisione: il fatto che gli impianti autonomi consumano e inquinano di più integra un valido interesse ad agire. Questo è il principio di diritto espresso con la sentenza in esame in merito alla nullità della delibera che vietava il riscaldamento centralizzato.



I fatti di causa

Una società immobiliare con citazione impugnava innanzi al Tribunale di Milano la delibera assembleare del Condominio con la quale era stato autorizzato il distacco (del condominio) dall'impianto centralizzato di riscaldamento di acqua calda. In particolare, l'attrice precisava che con la delibera in esame, si era deciso di procedere al distacco con l'invito ai condomini di munirsi dell'impianto autonomo; peraltro, lo stesso regolamento di condominio, disciplinava che non si poteva rinunciare ai servizi comuni nonché il divieto di distacco. Inoltre, veniva ribadito che la realizzazione degli impianti autonomi (ventuno camini), potevano



causare un maggiore inquinamento atmosferico in quanto non dotati di impianti di depurazione dei fumi. Per le ragioni esposte, la società attrice precisava che la delibera era da considerarsi nulla e pertanto chiedeva la condanna del condominio al riallaccio del servizio centralizzato (atteso anche il grave danno per l'ambiente e la salute). Costituendosi in giudizio, il condominio contestava in toto le pretese della società attrice; in particolare, eccepeva che l'impianto di riscaldamento andava sostituito perché logoro e obsoleto e che i costi per la sua conservazione erano ingenti e insostenibili. In primo grado, il Tribunale adito dichiarava la nullità della delibera impugnata con condanna del condominio al riallaccio del servizio termico. In grado di Appello, veniva riformata la sentenza, in quanto, a parere della Corte territoriale, la società attrice era carente di legittimazione ad impugnare (diventata condomina tre anni dopo l'approvazione della delibera). Avverso tale pronuncia, veniva proposto ricorso per cassazione.

Il regolamento di condominio e il regolamento contrattuale. L'art. 1138, primo comma, c.c. recita: "quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione". Quindi, la funzione di tale regolamento è quella di disciplinare l'uso delle cose comuni, prevedere i criteri di ripartizione delle spese (al regolamento infatti devono essere allegate le tabelle millesimali), fissare le norme a tutela del decoro dell'edificio nonché quelle inerenti l'amministrazione della cosa comune. Quanto al procedimento di formazione del regolamento nei complessi immobiliari con più di dieci partecipanti (ma non è infrequente anche i quelli più piccoli) solitamente è il costruttore che al momento della vendita delle singole unità immobiliari inserisce nell'atto di compravendita il regolamento di condominio. Questo regolamento è detto contrattuale (o negoziale) in quanto accettato e sottoscritto da tutti i condomini; tuttavia, può accadere che il costruttore non lo inserisca nei contratti e che debbano essere i condomini in sede assembleare a votarlo per dotarsene. In queste circostanze, ogni condomino potrà prendere l'iniziativa per la formazione e/o la revisione del regolamento esistente (art. 1138, secondo comma, c.c.). In tal caso parliamo del regolamento di natura assembleare che per essere valido dovrà riportare il voto della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.

La differenza e gli effetti dei regolamenti. La differenza fra i tre tipi di regolamento non è solo nominale ma può estendersi al contenuto: così, mentre il regolamento assembleare può contenere norme, a volte, esclusivamente, a dare attuazione al contenuto dell'art. 1138, primo comma, c.c., quello contrattuale - essendo per l'appunto un accordo negoziale tra tutti i partecipanti al condominio - potrà limitare i diritti di ogni condomino sulla proprietà esclusiva. Premesso ciò, quanto al rispetto delle norme, giova ricordare che in presenza di un regolamento assembleare, esso sarà obbligatorio per tutti i condomini nonché per i loro aventi causa (in sostanza gli acquirenti dell'appartamento) e gli eredi; mentre, per il regolamento c.d. contrattuale, in questo caso, trattandosi di un vero e proprio contratto esso avrà effetto solo tra le parti (art. 1372 c.c.) Difatti, per opporre il regolamento al neo condomino, quindi, è necessario che ricorrano, alternativamente, due circostanze: a) o il regolamento deve essere allegato o quanto meno richiamato ed espressamente accettato nell'atto d'acquisto dell'unità immobiliare; b) oppure al momento della vendita della prima unità immobiliare (cioè quando nasce il condominio) lo stesso deve essere trascritto nei pubblici registri immobiliari.

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo la corte, non rileva il fatto che la società fosse diventata condomina tre anni dopo l'approvazione della delibera, atteso che la precedente dante causa era contraria all'adozione della previsione regolamentare di natura contrattuale (regolamento negoziale). Quindi, atteso che la delibera aveva inciso nella sfera giuridica della precedente dante causa, a parere dei giudici, anche il successore a titolo particolare (acquirente) aveva titolo e interesse a impugnare la delibera adottata in epoca anteriore al suo acquisto. Difatti, la nuova condomina, al momento dell'acquisto era del tutto ignara del distacco, sicché l'interesse ad impugnare emergeva in maniera chiara dal tenore della propria azione per la nullità della delibera. Sul punto, i giudici di Piazza Cavour hanno avuto modo di precisare che agire per il ripristino del vecchio impianto non è atto emulativo se il singolo proprietario ne ha interesse: l'interesse economico ed ecologico bastano a conferire la legittimazione ad hoc.



Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema Corte di Cassazione, con la pronuncia in commento ha accolto parzialmente le domande della società ricorrente; per l'effetto, ha cassato con rinvio ad altro giudice che dovrà stabilire se si deve tornare o meno all'impianto centralizzato.

CHI EDIFICA ENTRO UN ANNO SU UN TERRENO DI PROPRIETÀ NON PERDE IL BONUS PRIMA CASA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 13550 del 01 luglio 2016

I Giudici della Cassazione hanno posto in evidenza che "la previsione dell'acquisto, entro un anno dall'alienazione **dell'immobile agevolato, di un terreno sul quale il contribuente intende costruire la propria abitazione principale**, integra semplicemente un dies ad quem, senza che sia invece fissato il dies a quo, con la conseguenza che l'esonero dalla causa di decadenza deve "restare ferma anche nell'ipotesi in cui il contribuente fosse già in precedenza proprietario del terreno, essendo solo necessario che su tale terreno venga realizzato, entro un anno dalla vendita del precedente immobile, un fabbricato utilizzabile come abitazione principale".

In tal modo, la Corte ha accolto il ricorso, cassando la pronuncia impugnata. È infatti vero che quel contribuente che entro un anno dall'alienazione dell'immobile voglia realizzare sul suo terreno un fabbricato dando "concreta attuazione al proposito di adibirvi effettivamente la propria abitazione principale", abbia con ciò soddisfatto l'onere di legge.

I MOVIMENTI BANCARI NON SUFFICIENTEMENTE GIUSTIFICATI E NON TRANSITATI NELLE SCRITTURE CONTABILI SONO CONSIDERATI ALLA STREGUA DI COMPONENTI POSITIVI DI REDDITO NON DICHIARATI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 11942 del 10 giugno 2016

In tema di accertamenti da indagini finanziarie, l'articolo 32, comma 1, del Dpr 600/1973 implica un'inversione dell'onere della prova, **ponendo a carico del contribuente il compito di dimostrare chi sia il reale beneficiario dei prelievi bancari, altrimenti considerati come ricavi non contabilizzati**; sbaglia quindi il giudice di merito che attribuisce rilevanza probatoria a circostanze solamente asserite (come il far fronte a esigenze di cassa) ponendo, poi, a carico dell'amministrazione finanziaria l'onere di verificarne la veridicità.

Il caso : Una società esercente la vendita all'ingrosso di prodotti per pasticceria e gelateria riceveva un avviso di accertamento, con il quale venivano effettuati diversi rilievi: in particolare, venivano ripresi a tassazione alcuni importi relativi a due prelievi bancari, che venivano qualificati come ricavi non contabilizzati, in virtù della presunzione di cui all'articolo 32 del Dpr 600/1973. Infatti, l'ufficio aveva considerato inverosimile, in quanto antieconomica, la condotta della società che aveva effettuato i prelievi su un conto con saldo a debito, riversando poi gli importi sul conto cassa che, al contrario, presentava un saldo di gran lunga attivo. Giunto in contenzioso, l'atto veniva parzialmente annullato dalla Ctp di Caserta.

La Commissione tributaria regionale della Campania, poi, rigettava l'appello principale dell'ufficio e accoglieva quello incidentale della società.



Con il successivo ricorso per cassazione, l'Agenzia delle Entrate denunciava, tra l'altro, violazione dell'articolo 32, nonché omessa o comunque insufficiente e contraddittoria motivazione della pronuncia impugnata, per aver ritenuto giustificati i prelevamenti sulla base di una (solo) asserita urgente necessità di cassa, ribaltando in tal modo sull'ufficio l'onere della prova attraverso il concreto accertamento della consistenza di cassa.

La pronuncia : La Cassazione, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

Dopo aver ricordato che, in tema di indagini finanziarie, spetta al contribuente fornire la prova della destinazione dei prelievi bancari attraverso l'indicazione del beneficiario, i giudici di legittimità hanno censurato il punto della sentenza di merito che ha attribuito all'amministrazione finanziaria l'onere di verificare la generica giustificazione fornita dal contribuente ovvero la composizione qualitativa della cassa per accertare l'esistenza di mezzi di pagamento non immediatamente liquidabili, tale da giustificare l'immissione di disponibilità finanziarie prelevate da un conto con saldo negativo.

Censurata anche la motivazione della sentenza impugnata "nella parte in cui non dà risposta alla argomentazione presuntiva dell'Ufficio circa la destinazione dei prelievi bancari a pagamenti di acquisti "in nero", desunta dalla natura palesemente antieconomica di una operazione di prelevamento di somme di denaro dal conto corrente, avente l'effetto di aggravare l'esposizione bancaria della società, al fine di riversare le medesime somme sul conto cassa avente un saldo attivo già elevato".

Osservazioni: Il contenzioso in tema di indagini finanziarie si incentra soprattutto sulla ripartizione e sull'assolvimento dell'onere probatorio posto a carico delle parti.

I prelevamenti non sufficientemente giustificati e non transitati nelle scritture contabili sono considerati quali componenti positivi di reddito, non dichiarati dal soggetto verificato; la ripresa a tassazione, ai fini Irpef e Iva, si fonda sull'assunto secondo cui un prelevamento privo di dati giustificativi costituisce "un investimento" (ovvero un costo sostenuto in nero) caratterizzante l'attività commerciale, a sua volta produttivo di un ricavo non dichiarato.

L'assimilazione con i ricavi avviene qualora il contribuente non ne riesca a dimostrare la destinazione o l'utilizzo; a tal fine, secondo l'orientamento rigoroso della giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente indicare il beneficiario, perché, per vincere la presunzione, andrebbe altresì spiegata e provata la causa del rapporto fondamentale sottostante al documento bancario ovvero per quale motivo sia stato versato il denaro (cfr Cassazione, pronuncia 17250/2013).

In via generale, secondo un orientamento ormai consolidato, nel processo tributario, nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è compito del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili a operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio dell'amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (cfr Cassazione, pronunce nn. 4589/2009 e 4153/2016). Invero, il Dpr 600/1973, articolo 32, come il Dpr 633/1972, articolo 51, impone di considerare ricavi sia i prelevamenti sia i versamenti su conto corrente, salvo che il contribuente non provi che i versamenti sono registrati in contabilità e i prelevamenti sono serviti per pagare determinati beneficiari, anziché costituire acquisizione di utili. Posto che in materia sussiste inversione dell'onere della prova, alla presunzione di legge (relativa) va contrapposta una prova, non un'altra presunzione semplice ovvero una mera affermazione di carattere generale (cfr Cassazione nn. 25365, 20858, 16720, 13819 e 6743, tutte del 2007; 19330 e 14675 del 2006; 18016/2005; 7267/2002 e 9103/2001).

Quindi, è necessario fornire una prova adeguata e rigorosa (cfr Cassazione nn. 25884/2013, 2895/2013 e 16650/2011), non essendo sufficienti mere asserzioni, tanto più se determinano l'effetto di ribaltare l'onere di verifica a carico dell'ufficio: per questo motivo, è stata censurata la sentenza della Ctr sia sotto il profilo della violazione di legge sia per carenza di motivazione.



DAL WEB

CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA, COME OTTENERLA E COSA CAMBIA

Debutta nelle maggiori città italiane la nuova carta d'identità elettronica. La novità in vigore dal 4 di luglio, riguarderà solo pochi Comuni per poi proliferare in altri 200 territori entro il mese di settembre. In seguito verrà predisposta la diffusione al livello nazionale. Uno dei principali vantaggi della nuova carta d'identità digitale sarà quello di consentire ai cittadini di viaggiare in Europa e nelle Nazioni con cui l'Italia ha firmato specifici accordi in maniera comoda e veloce.

COSA CAMBIA: A decorrere dal debutto la vecchia carta d'identità cartacea non potrà più essere stampata, nonostante continuerà a mantenere la propria validità fino alla scadenza naturale.

Sarà simile ad una patente o ad una carta di credito. Al suo interno, oltre ai dati anagrafici e alla foto del titolare saranno presenti anche il codice fiscale, le impronte digitali e gli estremi dell'atto di nascita. Ci sarà anche la possibilità di indicare la propria volontà sulla donazione degli organi (decisione da comunicare al momento della richiesta), il numero di telefono, la Pec e l'indirizzo email personale.

Prevista anche un'implementazione delle misure di sicurezza con sfondi, ologrammi, micro scritte e un chip NFC che consentirà di velocizzare determinate operazioni burocratiche.

COME OTTENERLA. Per entrare in possesso della nuova Carta di identità elettronica occorrerà recarsi al Comune di residenza per effettuare la richiesta (sarà possibile prenotare un appuntamento tramite il sito internet www.cartaidentita.interno.gov). Entro 6 giorni lavorativi ogni cittadino riceverà la propria carta d'identità elettronica presso l'indirizzo indicato o presso la sede del Comune.

Il costo sarà pari a 13,76 euro, cui però occorrerà aggiungere l'IVA e i diritti fissi e di segreteria per un totale di circa 22 euro.

MULTE COME PAGARLE A RATE

Il codice della strada, all'articolo 202-bis, offre un'importante possibilità per chi versa in condizioni economiche difficili: **quello di pagare le multe a rate** (con applicazione, tuttavia, degli interessi). Come fare per beneficiarne:

Requisiti soggettivi. Possono usufruire della rateizzazione i **soggetti che versano in condizioni il cui reddito imponibile Irpef risultante dall'ultima dichiarazione non supera 10.628,16 euro**. Nel caso in cui il soggetto tenuto

al pagamento della multa conviva con il coniuge o con altri familiari, il reddito rilevante è dato dalla somma dei redditi conseguiti nello stesso periodo sia da lui che da tutti gli altri componenti della famiglia. **Il limite**





oltre il quale non è più possibile la rateazione è aumentato di 1.032,91 euro per ciascun familiare convivente.

Importo della multa. I requisiti per poter frammentare il pagamento della multa in più rate non sono relativi solo al reddito di chi intende avvalersi di tale facoltà, ma anche all'importo della sanzione amministrativa pecuniaria. L'articolo 202-bis del codice della strada, infatti, circoscrive la ripartizione del pagamento in rate mensili ai casi in cui la sanzione, per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, **sia di importo superiore a 200 euro.**

Come fare richiesta. Se le proprie condizioni reddituali e l'ammontare della multa lo permettono, è possibile **presentare istanza di rateazione**, rivolgendosi al prefetto (se la violazione cui si riferisce la multa è stata accertata da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato o da funzionari ed agenti dell'ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione) o al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco (se la violazione cui si riferisce la multa è stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni). Il termine massimo per provvedervi è quello di **trenta giorni** dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. **Il codice della strada precisa che presentare l'istanza vuol dire rinunciare a fare ricorso al prefetto o al giudice di pace avverso la contestazione.**

Rigetto dell'istanza. L'autorità cui è presentata l'istanza di rateazione della sanzione è chiamata ad adottare il provvedimento di accoglimento o di rigetto **entro novanta giorni dalla sua presentazione.** Se lascia decorrere tale termine, l'istanza si intende respinta.

Quando la richiesta di ripartizione del pagamento è rigettata, il soggetto che ha subito la sanzione amministrativa pecuniaria **deve provvedere al saldo nel termine di trenta giorni** da quello in cui gli sono stati notificati il relativo provvedimento o la comunicazione della decorrenza del termine di novanta giorni che l'autorità ha per provvedere. La notifica di rigetto va fatta all'interessato con le modalità stabilite dall'articolo 201 del codice della strada per la notifica delle violazioni.

Accoglimento dell'istanza. Se, invece, l'istanza è accolta, all'interessato vanno comunicate (sempre nei modi di cui all'articolo 201) anche le modalità e i tempi della rateazione. A tal proposito si sottolinea che l'articolo 202-bis del codice della strada, al comma quattro, sancisce che **la ripartizione del pagamento può essere fatta sino a massimo dodici rate se l'importo dovuto non supera i 2mila euro, sino a massimo ventiquattro rate se non supera 5mila euro e sino a massimo sessanta rate se supera tale ultima cifra.** Ciascuna rata, in ogni caso, non può essere di importo **inferiore a cento euro** e se non viene pagata la prima di esse o se, successivamente, non vengono pagate due rate, **il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione.**

Comunicazioni all'ufficio. Si precisa che al comando o all'ufficio da cui dipende l'organo accertatore della violazione sono comunicati sia l'accoglimento dell'istanza, che il suo rigetto che la decorrenza del termine di novanta giorni per provvedere su di essa.

ATTENZIONE AGLI SCONTRINI CONTENGONO SOSTANZE TOSSICHE

La carta termica utilizzata per gli scontrini, per i fax e per le ricevute contiene **alte dosi di bisfenolo A**, utilizzato purtroppo anche nelle fabbriche di plastica e lattine. Il bisfenolo penetra nell'organismo e lo intossica; uno dei sintomi della sua tossicità è **sicuramente l'aritmia, per non parlare dell'inibizione dello sviluppo neurologico nel feto, rischio di cancro della prostata e della**



mammella. Il BPA indebolisce il sistema immunitario e può causare **obesità e diabete**. Un altro danno da biosfenolo A. coinvolge addirittura i denti, arrivando a causare l'indebolimento dello smalto dentale e demineralizzazione, danneggiando la composizione dello smalto. Gli scontrini non possono essere riciclati, ed è **buona norma non tenerli in mano per lungo tempo, non conservarli e non tenerli dentro il portafoglio o la tasca.** Per la loro tossicità è sconsigliato anche qualsiasi tipo di riuso creativo o artistico di questa categoria di carta.

Il **bisfenolo A** è presente anche nei contenitori di plastica, nei barattoli, persino in alcuni biberon e ciucciotti per neonati, giocattoli e oggetti di vario tipo, **pertanto è consigliato leggere attentamente le** etichette.

LA VACANZA IDEALE PER CHI NON E' IN FORMA PERFETTA



Quando si sta affrontando una malattia o una condizione di salute non proprio perfetta bisogna fare attenzione ad organizzare il viaggio e il soggiorno nel modo giusto. Come fare lo consiglia il medico internista Pier Mannuccio, esperto dell'Università Statale di Milano, che ha ideato una mappa delle vacanze a misura di malattia, cioè una serie di indicazioni utili sulle mete ideali da raggiungere a seconda del proprio stato di salute.

Ipertensione: Chi è iperteso non deve dimenticare di misurare la pressione in vacanza. Come destinazione del viaggio meglio scegliere un luogo al caldo perché la vasodilatazione può far diminuire la pressione. Caldo ma non troppo. Anche la montagna va bene ma non bisogna esagerare con l'altitudine per non avere conseguenze inadeguate sulla pressione. Fino a 1000-1200 metri va bene e bisogna fare attenzione ai capogiri in funivia.

Coronaropatia: Chi soffre di problemi alle coronarie dovrebbe stare lontano dalle altitudini eccessive, come nel caso dell'ipertensione. Meglio fare tutti i controlli necessari prima di partire e controllare di avere sempre a disposizione i medicinali che occorre assumere.

Diabete: Per i diabetici non ci sono problemi per la meta da scegliere, l'unico aspetto a cui fare attenzione è il cambiamento alimentare a cui si va incontro in estate. Bisogna continuare a misurare la glicemia e proseguire la terapia per il diabete portando sempre con sé tutto l'occorrente.

Asma e problemi respiratori

Chi soffre di asma e di problemi respiratori deve fare attenzione ai pollini. Andrebbero evitati prati e fiori, secondo l'esperto, e la montagna, dove la primavera è tardiva e ci sono ancora pollini a luglio e agosto. Meglio luoghi dal clima secco, temperato e caldo. Chi soffre di Bcpo deve evitare freddo e intemperie.

Scompenso cardiaco: Il consiglio per chi soffre di scompenso cardiaco è di trascorrere le vacanze in collina ma anche di considerare innanzitutto la vicinanza ad un ospedale adeguato perché potrebbe essere necessario un ricovero in caso di emergenza. Meglio evitare i climi estremi e gli sforzi eccessivi. Anche il mare va bene ma senza esagerare.

Psoriasi: Chi soffre di psoriasi può trarre giovamento dall'esposizione al sole e dalle vacanze al mare perché l'esposizione al sole è considerata benefica per la pelle con psoriasi.

Reumatismi e artrosi: In caso di reumatismi e artrosi meglio scegliere climi secchi, tenui e non estremi. Nel caso di persone anziani meglio scegliere località dal clima mite che siano vicine ad un ospedale, soprattutto in caso di varie problematiche di salute.

Donne in gravidanza: Il suggerimento dell'esperto per le donne in gravidanza è di scegliere per le vacanze una località dove si trovi un ospedale che abbia una casistica superiore ai 500 parti e di evitare i Paesi a rischio Zika.

Altre malattie: Nel caso delle altre malattie, infine, meglio non dimenticare di preparare una lista dei medicinali che occorrono in caso di emergenza e di fare una visita e gli esami necessari prima di partire. Chi è malato non deve rinunciare alle vacanze, a meno di situazioni molto gravi, basta solo un po' di buonsenso e consultare il proprio medico prima di partire per ricevere le giuste raccomandazioni.

COME SUPERARE LA PAURA DELL'ACQUA E IMPARARE A NUOTARE



Alcune persone hanno paura dell'acqua da sempre e non hanno mai imparato a nuotare. Per altri la paura dell'acqua potrebbe essere arrivata a seguito di un trauma.

Con molta calma si può provare a superare la paura dell'acqua e ad imparare a nuotare in modo graduale:

Camminare nell'acqua.

Se avete paura di inoltrarvi verso il mare che diventa più profondo rispetto alla riva provate a farlo molto gradualmente,

magari in compagnia di una persona amica che rispetti la vostra paura. Iniziate a fare delle lunghe camminate con l'acqua all'altezza prima delle caviglie e poi del ginocchio e mano a mano provate ad inoltrarvi più in là. Scegliete una giornata in cui il mare è calmo e magari preferite le prime ore di sole quando le spiagge non sono ancora affollate.

Imparare a galleggiare.

Via via provate a lasciarvi andare nell'acqua e ricordate che il vostro corpo è capace di galleggiare senza problemi se non opponete troppa resistenza. Il modo migliore per imparare a galleggiare è quello di lasciarsi andare sulla schiena aprendo le braccia all'altezza delle spalle e seguendo il movimento di piccole onde. Se decidete di andare in piscina potrete trovare degli strumenti per imparare a galleggiare, tra tubi di spugna e tavolette.

Seguire un corso di nuoto.

Seguire un corso di nuoto in piscina può essere il modo migliore per superare la paura dell'acqua dato che, vista la presenza dell'istruttore, non dovrete temere nulla e potrete regolare lo svolgimento delle lezioni di nuoto in base alle vostre esigenze.

Così via via potrete imparare a galleggiare, a immergervi con la testa sott'acqua e piano piano a nuotare nell'ambiente protetto della piscina per poi mettervi alla prova con coraggio in occasione della prima vacanza al mare.

Conoscere le basi del nuoto è importante per la propria sicurezza e per aiutare gli altri in caso di necessità. Saper nuotare può salvare una vita, non solo la vostra. Potreste partire proprio da questo punto di vista per superare la paura dell'acqua e nello stesso tempo indagare le ragioni più profonde della vostra situazione. Una volta scoperti i motivi della paura dell'acqua potrete superarla più facilmente e magari vi sentirete anche delle persone più libere e coraggiose.

IL PRIMO ROBOT PER IL CONDOMINIO, SORVEGLIA PORTONE E CONSEGNA POSTA



È pronto il primo **ROBOT** per il condominio, una sorta di portiere hi-tech, con tanto di cravattino giallo come uniforme, capace di sorvegliare il via vai del portone con i suoi occhi rotondi e vivaci, dotato di un comodo vassoio per consegnare ai condomini posta, pacchi e magari anche la spesa, muovendosi sicuro sulle ruote. Il robot, realizzato e sperimentato in

Italia, è stato presentato alla Scuola Superiore Sant'Anna, in occasione del convegno sulle tecnologie al servizio degli ambienti in cui si vive (Ambient Assisted Living), promosso grazie all'Istituto di BioRobotica della Sant'Anna.

LA CANAPA NEGLI EDIFICI PUÒ DIFENDERCI DALL' AFA ESTIVA

Per combattere in modo efficace l'afa estiva tra le pareti di casa, bisognerebbe iniziare da una scelta accurata dei materiali di costruzione. Basti pensare alla canapa, un materiale **ecologico e sostenibile** che offre anche un **ottimo isolamento termico**, permettendo di ridurre sensibilmente il costo degli impianti di climatizzazione. I risultati ottenuti nei laboratori del Centro Ricerche ENEA di Brindisi, nell'ambito del progetto EFFEDIL, mostrano infatti come le prestazioni energetiche degli edifici migliorino notevolmente se nelle pareti viene utilizzata come isolante la fibra di canapa, in sostituzione dei minerali comuni. **Le pareti imbottite in canapa hanno anche una bassa conducibilità termica e una maggiore traspirazione e resistenza ai batteri.**



Con questo studio è stato possibile verificare che la canapa migliora l'isolamento termico del laterizio, attenuando di circa il 30% il flusso termico e diminuendo del 20% la trasmittanza termica. Inoltre la canapa ha una **buona permeabilità al vapore acqueo, permettendo così di evitare la formazione di condensa.** Una scoperta importante, se si pensa che i consumi energetici nelle case degli italiani sono responsabili del 45% delle emissioni di CO₂: costruire e riqualificare in modo sostenibile, utilizzando materiali ecologici ed efficienti come la canapa, potrebbe comportare sia un notevole risparmio energetico che un abbattimento delle emissioni.

LE SCARPE FATTE DI LEGNO SOSTENIBILE E COTONE BIOLOGICO, 100% VEGAN



Quali sono le alternative alla vera pelle per produrre le scarpe? **Dalla Germania arrivano le prime scarpe in legno sostenibile e cotone biologico adatte ai vegani.**

Le nuove scarpe si chiamano nat-2 e si basano sulla possibilità di avere a disposizione legno proveniente da foreste gestite in modo sostenibile. Il legno, infatti, è una risorsa rinnovabile e che la corretta gestione delle foreste permette di averlo a disposizione delle nostre necessità senza danneggiare l'ambiente. Per chi non accetta che la produzione della vera pelle sia legata alla sofferenza degli animali, le scarpe prodotte con materiali vegetali possono rappresentare

un'alternativa davvero interessante. Anche la colla utilizzata per assemblare le scarpe non contiene ingredienti provenienti da animali e le soles sono in gomma naturale. Il legno viene abbinato al cotone biologico per ottenere un materiale morbido e nello stesso tempo resistente, adatto alla produzione di scarpe comode e di lunga durata. Per ottenerlo si utilizzano legno di frassino, betulla, acero, noce, ciliegio, olmo o faggio, a seconda di quanto a disposizione, ma sempre all'insegna dell'approvvigionamento sostenibile delle materie prime.

LA PASTA NON FA INGRASSARE, CONSUMATA CON MODERAZIONE RIDUCE IL GIRO VITA



La pasta non fa ingrassare. E' arrivata la conferma della scienza che chi consuma (senza esagerare) questo alimento tanto caro alla dieta mediterranea, può continuare a farlo senza temere i chili di troppo.

Lo studio è stato condotto presso il Dipartimento di Epidemiologia dell'IRCCS Neuromed di Pozzilli in Molise. Molto vasto il campione di persone prese ad esame (circa 23 mila) per valutare l'effetto del consumo più o meno regolare e più o meno moderato di pasta sul giro vita.

Ogni partecipante è stato sottoposto a specifiche misurazioni: peso, altezza, indice di massa corporea (IMC), girovita, rapporto vita-fianchi e questi dati sono stati poi confrontati con le abitudini alimentari di ciascuno, con una particolare attenzione al consumo di pasta quotidiano.

Le conclusioni sono confortanti per tutti coloro che proprio non sanno rinunciare a un buon piatto di pasta anche quando sono a dieta: **la pasta non solo non fa ingrassare ma può addirittura aiutare a rimanere in forma a patto di consumarla in maniera moderata, ovvero in una quantità equivalente al 10% delle calorie giornaliere, in media circa 50 grammi al giorno.**

Se volete ottenere i massimi benefici dal consumo di pasta, vi consigliamo di sceglierne una di qualità: integrale, biologica meglio se realizzata con farine di grani antichi o con cereali alternativi come ad esempio il farro. Un classico sugo di pomodoro è il condimento ideale.

BAMBINI AL COMPUTER: LE REGOLE PER LA GIUSTA DISTANZA E NON AFFATICARE GLI OCCHI



Non siamo solo noi adulti a non trarre benefici se davanti al computer assumiamo una postura scorretta, ma anche i più piccolo possono soffrire di dolori vari e di fastidi agli occhi.

Offuscamento della vista e mal di testa sono i sintomi principali per quei bambini che passano ore sullo schermo di un qualsiasi dispositivo.

Soprattutto se un bambino è predisposto a diventare miope, **stare a lungo con lo sguardo focalizzato vicino allo schermo e su lettere piccole può facilitare lo sviluppo di questo deficit visivo.** Come specie ci siamo evoluti per guardare lontano, e stare troppo tempo chini su telefonini e simili è per noi innaturale.

La notizia “buona” potrebbe essere che in alcuni casi però il deficit visivo può essere passeggero e manifestarsi nella cosiddetta falsa miopia, quando il difetto è altalenante e basta mettere a riposo gli occhi per un po’. Il problema, però, non riguarda solo gli occhi: dal loro malessere possono derivare anche dolori al collo e mal di testa. Come evitare allora tutti questi problemi? Se proprio vogliono usare un pc o un portatile poniamo ai nostri bimbi delle semplici regole: **si usa solo per un tempo limitato, non si porta a tavola mentre si mangia la pappa, i giochi o i video li decidono mamma e papà e si usa la giusta distanza**. Molto, infatti, è dovuto a una postura sbagliata può rendere più difficile la messa a fuoco o costringere a mantenere posizioni scomode per collo e schiena. Secondo gli esperti, **l’ideale sarebbe mantenere una distanza di 50-70 centimetri dal viso con gli occhi che siano all’altezza del bordo del monitor. Il centro dello schermo dovrebbe essere circa 20 centimetri più basso, in modo che il collo stia rilassato, la schiena più dritta e gli occhi non del tutto aperti, in modo da diminuire la superficie oculare esposta all’aria e ridurre le possibilità che si possano seccare**.

COLPO DI CALORE COME PREVENIRLO

Il colpo di calore è causato da un repentino incremento della temperatura corporea. **Quando un soggetto viene sottoposto ad un intenso stress termico i meccanismi deputati alla termoregolazione possono fallire**. Tale fallimento è responsabile dei classici sintomi associati al colpo di calore: **la cute diventa calda e disidratata, la sudorazione si arresta e la temperatura corporea sale notevolmente**. Questi sintomi sono preceduti da segnali di allarme come nausea, confusione, annebbiamento della vista, senso di debolezza, tachicardia e ronzii alle orecchie.



Come intervenire: applicazione di ghiaccio e l’immersione completa del corpo in acqua fredda sono tra gli interventi più semplici ed efficaci per aiutare chi viene colpito da un colpo di calore. In attesa dei soccorsi si possono adottare ulteriori provvedimenti come sfregare la cute con alcol, ventilare il soggetto con un panno, tamponarlo con un asciugamano imbevuto di acqua fredda e riporlo in un luogo fresco ed ombroso. Tutti i trattamenti in grado di abbassare la temperatura corporea possono essere utili.

Prevenzione: I colpi di calore sono più frequenti nel periodo estivo e colpiscono prevalentemente bambini, obesi ed anziani. Un soggetto obeso ha più del triplo di possibilità di essere colpito da un colpo di calore fatale rispetto ad individui normopeso. Per tutte queste persone è molto importante prevenire il rischio di patologie da calore adottando semplici provvedimenti dettati dal buon senso (non esporsi al sole nelle ore più calde del giorno, cercare di dimagrire, evitare pasti eccessivamente abbondanti e mantenersi ben idratati evitando le bevande alcoliche).

Oltre alla temperatura ambientale è fondamentale tenere sotto controllo i livelli di umidità. Molti colpi di calore avvengono infatti in condizioni di temperatura non eccessiva, ma con tassi di umidità superiori al 90%.

BEVANDE FRESCHE PER L'ESTATE DA PREPARARE IN CASA

La gocciolina di sudore che scende dalla fronte, il sole che entra violentemente dalla finestra come se fosse il peggior nemico, l'afa che invade ogni stanza della casa, con il caldo che ci attanaglia iniziamo a concederci buone bevande fresche, fatte in casa, con ingredienti genuine, pochi zuccheri e tante vitamine

Ecco qualche idea per bevande estive da preparare in casa in questi giorni di caldo asfissiante.



LATTE DI MANDORLA - È la bevanda dell'estate

italiana per eccellenza, e per farla bastano solo mandorle, acqua e agave a piacere per addolcirla. In giro si trovano anche panetti di pasta di mandorle per velocizzare il procedimento. Per la ricetta [CLICCA QUI](#)

SMOOTHIE E CENTRIFUGATI - Tanta frutta con centrifugati e smoothie. I primi necessitano solo di acqua e polpa, per i secondi si utilizza latte, di mucca o vegetale, oppure yogurt. Non dimenticate il ghiaccio, ovviamente, se volete averlo bello freddo da gustare in giardino o sul terrazzo. Per la ricetta dello smoothie al kiwi e Banana [CLICCA QUI](#)

ACQUE AROMATIZZATE - Semplice acqua aromatizzata con la frutta, cetrioli, zenzero, menta, limone per ottenere una bevanda fresca, e vitaminica da tenere sempre nel frigo. Per qualche consiglio di preparazione [CLICCA QUI](#)

LIMONATA FATTA IN CASA - Per prepararla in casa i serviranno solo limoni, acqua e un po' di zucchero (dosi a piacimento). Dopo aver estratto il succo dai limoni versarlo in un recipiente e mescolarlo con lo zucchero. Una volta sciolto lo zucchero, versare l'acqua e mescolare. Un po' di menta, che renderà più fresco il tutto.

TÈ FREDDO - Fare il tè freddo fatto in casa è salutare ed economico: bastano acqua, frutta o erba prescelta, tè nero o tè verde non aromatizzato e, se volete, delle spezie. Una volta che il tè normale sarà pronto mettere un dolcificante a piacere, come zucchero o agave, e farlo raffreddare. Poi aggiungere il succo, i pezzettini di frutta o le erbe e lasciare riposare in frigo. Una volta preparato e messo in bottiglia - meglio se di vetro - il tè freddo può conservarsi in frigo per 3/4 giorni.

SANGRIA - Forse l'alcol non aiuta a sedare l'afa, ma verso il tramonto un bicchiere di sangria non può certo fare male. Per la ricetta [CLICCA QUI](#)

GINGER DRINK - La bevanda allo zenzero ha un effetto tonificante e aiuta la digestione. Per prepararla occorre dello zenzero fresco, zucchero, acqua (1 litro o 1/2 litro) e limone. Fare bollire lo zenzero tagliato a fette in un pentolino pieno d'acqua per almeno 10 minuti, filtrare e fare raffreddare. Aggiungete poi il limone e zucchero e servitelo con un po' di ghiaccio.



IN EVIDENZA

DECRETO RINNOVABILI ELETTRICHE: LA GUIDA AL NUOVO REGIME INCENTIVANTE

Il DM mette a disposizione, a regime, 435 milioni di euro all'anno a favore dei nuovi impianti che verranno selezionati nel 2016. Il periodo di incentivazione avrà durata di vent'anni - venticinque per il solare termodinamico – e nel complesso verranno investiti nelle energie verdi circa 9 miliardi di euro nel ventennio. I nuovi incentivi verranno comunque erogati nel rispetto del tetto complessivo di 5,8 miliardi di euro annui

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 29/06/2016 Serie Generale, il decreto 23 Giugno 2016 *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"*.

Il decreto ha la finalità di sostenere la produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, diverse da quella solare fotovoltaica, attraverso la definizione di incentivi e modalità di accesso semplici, che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilità degli oneri di incentivazione al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti nella strategia energetica nazionale ed il graduale adattamento alle linee guida in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.

E' stabilito che l'accettazione di richieste di accesso ai meccanismi di incentivazione, cessa decorsi trenta giorni dal raggiungimento della prima fra le seguenti date:

- il **1° dicembre 2016**, ovvero, per gli impianti di cui all'art. 4, comma 3, del decreto il 1° dicembre 2017;
- **la data di raggiungimento di un costo indicativo annuo medio degli incentivi di 5,8 miliardi di euro l'anno, calcolato secondo le modalità stabilite dal decreto stesso all'art. 27, comma 2.**

Il decreto indica dettagliatamente gli impianti che possono accedere ai meccanismi di incentivazione stabiliti, previa iscrizione in appositi registri in posizione tale da rientrare nei limiti specifici di potenza. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale. Per gli impianti nuovi integralmente ricostruiti, riattivati, tale valore si desume dall'allegato n. 1 al decreto.



Il nuovo decreto non sostituirà il d.m. 6 luglio del 2012 nonostante ne preveda alcuni meccanismi, in particolare:

- ✓ la previsione di una tariffa omnicomprensiva che comprende sia la valorizzazione della vendita dell'energia elettrica che l'incentivo;
- ✓ il limite del costo cumulativo annuo medio degli

incentivi a tale tipo di impianti pari a € 5,8 miliardi;

- ✓ le modalità di accesso agli incentivi (accesso diretto, iscrizione nei registri, procedure competitive di aste a ribasso);
- ✓ le previsioni di contingenti differenziati di potenza incentivabile in base alle varie tipologie di fonti rinnovabili con l'esclusione del fotovoltaico.



COME SI ACCEDE AGLI INCENTIVI

Le richieste di accesso agli incentivi devono essere presentate **esclusivamente per via telematica**, a pena di inammissibilità, mediante l'applicazione informatica denominata **Portale FER-E**, già in uso per le richieste di incentivo ai sensi del DM 6 luglio 2012.

Fino al prossimo 29 luglio, nel selezionare una "Nuova richiesta", sarà necessario specificare il Decreto ai sensi del quale si intende presentare domanda.

Si ricorda, inoltre, che possono ancora richiedere gli incentivi ai sensi del DM 6 luglio 2012 esclusivamente:

- ✓ **gli impianti in accesso diretto, entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016**, a condizione che abbiano presentato o presentino domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio stessa, attraverso la funzionalità **"Nuova richiesta"**
- ✓ gli impianti in posizione utile a seguito delle procedure di asta e registro svolte ai sensi del DM 6 luglio 2012, per i quali non siano decorsi i termini previsti per l'entrata in esercizio, attraverso la funzionalità **"Richiesta esistente"**

Potranno beneficiare delle tariffe incentivanti e degli eventuali premi del DM 6 luglio 2012 anche gli impianti che presenteranno richiesta di accesso diretto agli incentivi ai sensi del DM 23 giugno 2016 o risulteranno ammessi in posizione utile ai Registri del medesimo Decreto, purché entrati in esercizio entro il 29 giugno 2017. Sono esclusi da tale possibilità gli impianti solari termodinamici e quelli aggiudicatari di Procedura d'Asta.



Modalità di accesso agli incentivi e tariffe incentivanti DM 6 luglio 2012 e DM 23 giugno 2016

	TARIFE INCENTIVANTI DM 6 luglio 2012	TARIFE INCENTIVANTI DM 23 giugno 2016
MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO AI SENSI DEL DM 6 luglio 2012	<ul style="list-style-type: none">• Impianti iscritti in posizione utile a seguito delle Procedure d'Asta e Registro del DM 6 luglio 2012.• Impianti in accesso diretto ai sensi del DM 6 luglio 2012 entrati in esercizio tra il 31 maggio e il 29 giugno 2016, a condizione che abbiano presentato o presentino domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio.	
MODALITA' E CONDIZIONI DI ACCESSO AI SENSI DEL DM 23 giugno 2016	<ul style="list-style-type: none">• Impianti in accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio entro il 29 giugno 2017, fermo restando il termine per la presentazione delle richieste di cui all'art. 3, comma 2 del DM 23/06/2016.• Impianti iscritti in posizione utile a seguito delle procedure dei Registri del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio entro il 29 giugno 2017.	<ul style="list-style-type: none">• Impianti in accesso diretto ai sensi del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio oltre il 29 giugno 2017.• Impianti iscritti in posizione utile a seguito delle procedure dei Registri del DM 23 giugno 2016 che entrano in esercizio oltre il 29 giugno 2017.• Impianti aggiudicatari di Asta del DM 23 giugno 2016.

Per poter accedere al Portale FER-E sarà necessario prima registrarsi nella sezione Area Clienti e, solo dopo, sottoscrivere l'applicativo FER-E. I dati anagrafici richiesti comprendono anche il codice fiscale e/o la partita IVA necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale al quale assoggettare gli incentivi.

COME RICHIEDERE GLI INCENTIVI

Le richieste di accesso diretto agli incentivi, di iscrizione ai Registri e partecipazione alle Procedure d'Asta, nonché l'invio della documentazione richiesta (incluse le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) devono avvenire esclusivamente sul Portale FER-E, accessibile registrandosi all'Area Clienti GSE. **Non sono prese in considerazione richieste inviate attraverso altri canali.**

QUANDO PRESENTARE LA RICHIESTA

E' possibile presentare richiesta di accesso diretto agli incentivi fino al 31 dicembre 2017 o, in ogni caso, decorsi 30 giorni dalla data dell'eventuale raggiungimento di un costo indicativo massimo di 5,8 miliardi di euro l'anno, comunicato con delibera AEEGSI sulla base dei dati forniti dal GSE (Contatore FER).

I Bandi per la partecipazione ai Registri e alla Procedure d'Asta saranno pubblicati dal GSE entro il 20 agosto 2016. Trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione dei bandi, si avranno a disposizione 60 giorni per iscriversi ai Registri e 90 giorni per partecipare alle Procedure d'Asta.



Gli impianti iscritti ai Registri e risultati ammessi in posizione utile o aggiudicatari di Procedure d'Asta potranno presentare domanda di accesso agli incentivi entro 30 giorni dalla data di entrata in esercizio, che dovrà in tutti i casi rispettare i termini di cui agli artt. 11, 16 e 17 del Decreto.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI INCENTIVI

Per accedere agli incentivi sono previste quattro diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto e della categoria di intervento, gestite dal GSE esclusivamente per via telematica:

1. Accesso diretto, a seguito dell'entrata in esercizio: nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento o rifacimento, con potenza inferiore a specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
2. Iscrizione a Registri e successiva richiesta di accesso agli incentivi per gli impianti ammessi in posizione utile: nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, con potenza ricompresa in specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte;
3. Aggiudicazione delle procedure competitive di Asta al ribasso: nel caso di impianti nuovi, oggetto di intervento di integrale ricostruzione, riattivazione, potenziamento, con potenza superiore al valore di soglia di 5 MW, stabilito per specifiche tipologie di fonte rinnovabile;
4. Iscrizione a Registri e successiva richiesta di accesso agli incentivi, per gli impianti ammessi in posizione utile: nel caso di impianti oggetto di rifacimento, con potenza ricompresa in specifici valori di soglia, differenziati per tipologia di fonte.

REQUISITI PER L'ACCESSO DIRETTO:

Possono accedere direttamente ai meccanismi di incentivazione i seguenti impianti:

- **eolici di potenza fino a 60 kW**
- **a fonte oceanica di potenza fino a 60 kW**
- **idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 250 kW**, che rientrano in una delle seguenti casistiche:
 - realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento né di portata derivata dal corpo idrico naturale né del periodo in cui ha luogo il prelievo
 - che utilizzano acque di restituzioni o di scarico di utenze esistenti senza modificare il punto di restituzione o di scarico
 - che utilizzano salti su briglie o traverse esistenti senza sottensione di alveo naturale o sottrazione di risorsa
 - che utilizzano parte del rilascio del deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale
- **alimentati a biomassa di Tipo A (prodotti) e/o di Tipo B (sottoprodotti), come definite dal Decreto, di potenza fino a 200 kW**
- **alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;**
- **solari termodinamici di potenza fino a 100 kW**



Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti nuovi, riattivazioni, integrali ricostruzioni () e potenziamenti (***)**

TIPOLOGIA DI FONTE	ACCESSO DIRETTO (kW)	REGISTRO (kW)	ASTA (kW)
Eolico onshore	$1 < P \leq 60^{(*)}$	$1 < P \leq 5000$	$P > 5000$
Eolico off-shore	$1 < P \leq 60^{(*)}$		$P > 5000$
Idroelettrico <i>(di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)</i>	$1 < P \leq 250^{(*)}$	$1 < P \leq 5000$	
Idroelettrico <i>(diversi dall'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)</i>		$1 < P \leq 5000$	
Oceanica	$1 < P \leq 60^{(*)}$	$1 < P \leq 5000$	
Geotermoelettrico		$1 < P \leq 5000$	$P > 5000$
Biomasse (art 8.4.a-b)	$1 < P \leq 200^{(*)}$	$1 < P \leq 5000$	
Biomasse (art 8.4.c-d)		$1 < P \leq 5000^{(****)}$	$P > 5000^{(****)}$
Biogas	$1 < P \leq 100^{(*)}$	$1 < P \leq 5000^{(****)}$	
Solare Termodinamico	$1 < P \leq 100$	$1 < P \leq 5000$	$P > 5000$

(*) Per impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, anche tra loro associate, ivi inclusi i Consorzi di Bonifica, ad eccezione dei potenziamenti, le potenze massime per l'accesso diretto sono raddoppiate.

(**) L'intervento di integrale ricostruzione non è contemplato per gli impianti alimentati da bioliquidi, biogas, gas di discarica, gas residuati dei processi di depurazione e idroelettrici installati negli acquedotti.

(***) Per interventi di potenziamento gli intervalli di potenza sono riferiti all'aumento della potenza dell'impianto al termine dell'intervento.

(****) Per impianti di cui all'articolo 8, comma 4, lettera d) e gas di depurazione e gas di discarica e bioliquidi sostenibili

(*****) Per impianti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d)

Schema delle modalità di accesso agli incentivi per impianti oggetto di rifacimento (*)

TIPOLOGIA DI FONTE	ACCESSO DIRETTO (kW)	REGISTRO (kW)
Eolico on shore	$1 < P \leq 60$	$P > 1$
Eolico off-shore	$1 < P \leq 60$	
Idroelettrico <i>(di cui all'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)</i>	$1 < P \leq 250$	$P > 1$
Idroelettrico <i>(diversi dall'art. 4.3.b punti i, ii, iii, iv)</i>		$P > 1$
Oceanica	$1 < P \leq 60$	
Geotermoelettrico		$P > 1$
Biomasse (art 8.4.a-b)	$1 < P \leq 200$	
Biogas	$1 < P \leq 100$	

(*) Per gli interventi di rifacimento gli intervalli di potenza sono riferiti alla potenza dell'impianto al termine dell'intervento.



VALORE E DURATA DEGLI INCENTIVI

In continuità con il DM 6 luglio 2012, viene incentivata la produzione di energia elettrica netta immessa in rete dall'impianto (calcolata come minor valore tra la produzione netta e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete). Sono previsti due differenti meccanismi incentivanti:

A) una tariffa incentivante omnicomprensiva (T_0) **per gli impianti di potenza fino a 0,500 MW**, calcolata sommando alla tariffa incentivante base (T_b) gli eventuali premi a cui l'impianto ha diritto. Il corrispettivo erogato comprende anche la remunerazione dell'energia che viene ritirata dal GSE;

B) un incentivo (I) **per gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW**, calcolato come differenza tra la tariffa incentivante base (T_b) - a cui vanno sommati eventuali premi a cui l'impianto ha diritto - e il prezzo zonale orario dell'energia. L'energia prodotta resta nella disponibilità del produttore.

Gli impianti di potenza fino a 0,500 MW possono optare per l'una o l'altra tipologia, con la facoltà di passare da un sistema all'altro non più di due volte nel corso dell'intero periodo di incentivazione.

Gli impianti di potenza superiore a 0,500 MW possono richiedere solo l'incentivo (I).

Gli incentivi vengono erogati, a partire dalla data di entrata in esercizio commerciale, per un periodo pari alla vita media utile convenzionale della specifica tipologia di impianto.

CONTRIBUTO PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA

I Soggetti Responsabili che richiedono l'accesso agli incentivi regolati dal DM 23 giugno 2016 devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria, pari alla somma di una quota fissa - stabilita in **100 euro** - e una quota variabile, calcolata sulla base della potenza dell'impianto, come di seguito indicato:

- a) **80 €** per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- b) **500 €** per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- c) **1.320 €** per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- d) **2.200 €** per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.

Il contributo è dovuto all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione ai Registri, di partecipazione alla Procedure d'Asta o di accesso agli incentivi per gli impianti in accesso diretto.

Il Soggetto Responsabile deve effettuare il versamento inserendo nella causale il Codice FER (codice identificativo della richiesta), che viene rilasciato dal Portale FER-E dopo aver inserito i dati preliminari dell'impianto.

PER SCARICARE IL DECRETO 23 GIUGNO 2016 [CLICCA QUI](#)